SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2003, n. **275.**

Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo ad includere alcuni sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000 . . . . Pag. 11

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale RMC Roma - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato, trapianto di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2003 . . . . Pag. 12

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e all'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico e di trapianto di rene da donatore vivente di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1999 . . . . Pag. 13

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 14

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 21 luglio 2003.

Emissione, in occasione della mostra dedicata a «Pitti Reggia Aperta», di un biglietto integrato di 8,50 euro per l'ingresso, presso la Galleria Palatina di Firenze . . . . . . Pag. 15

DECRETO 21 luglio 2003.

Proroga della mostra ridenominata «Dove il si suona. Gli italiani e la loro lingua» e contestuale applicazione del biglietto integrato di 8,50 euro per l'ingresso nella Galleria Uffizi di Firenze . . . . Pag. 16

DECRETO 21 luglio 2003.

Istituzione in via permanente di un biglietto cumulativo di 4,00 euro per l'ingresso nel Museo degli Argenti, nel Museo delle Porcellane e nel Giardino di Boboli di Firenze . Pag. 16

DECRETO 21 luglio 2003.

Istituzione, in occasione della mostra dedicata a «I gioielli dei Medici dal vivo e in ritratto» in corso di svolgimento nel Museo degli Argenti di Firenze, di un biglietto integrato di 6,00 euro per l'ingresso nel Museo . . . . Pag. 17

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 19 settembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. . . . . Pag. 17

DECRETO 19 settembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. Pag. 19

DECRETO 22 settembre 2003.

Variazione della sede del laboratorio «Enoricerche istituto enologico Srl», autorizzato con decreto 19 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. Pag. 22

DECRETO 23 settembre 2003.

Integrazione al decreto 28 luglio 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 . . . . Pag. 22

DECRETO 24 settembre 2003.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 2000, recante l'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del vino «Chianti classico» e conferma dell'incarico a svolgere nei confronti della denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Pag. 23

DECRETO 26 settembre 2003.

Dichiarazione di calamità naturale a causa dell'insabbiamento del porto-canale di Montalto di Castro per l'anno 1999. Pag. 24

DECRETO 29 settembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» . . . . Pag. 25

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 22 settembre 2003.

Esami finali, diplomi universitari e lauree dell'area sanitaria - Anno accademico 2002-2003 . . . . Pag. 26

DECRETO 25 settembre 2003.

Modificazione al decreto 2 luglio 2003, relativo al numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in tecniche di radiologia medica presso l'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 27

Ministero delle attività produttive

DECRETO 24 luglio 2003.

Modificazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 18 settembre 2003.

Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica. (Deliberazione n. 103/03) . . . . Pag. 29

DELIBERAZIONE 24 settembre 2003.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 109/03) . . . . Pag. 36

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 30 settembre 2003.

Pubblicazione semestrale dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 14255). . . . . Pag. 42

Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari

ORDINANZA 30 settembre 2003.

Nomina del Consigliere giuridico del Centro di direzione e coordinamento. (Ordinanza n. 12/2003). . . . . Pag. 46

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Approvazione definitiva della proposta di vincolo sull'intero territorio del comune di Zeccone e sulla parte del territorio del comune di Giussago attualmente esclusa dal vincolo apposto con D.P.R.L. 23 gennaio 1979 e dal vincolo proposto dalla commissione provinciale delle bellezze naturali di Pavia con verbale del 4 agosto 1987, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I (obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002). (Deliberazione n. VII/13832). . . . . Pag. 46

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Approvazione definitiva della proposta di riduzione del vincolo imposto con D.P.R.L. n. 1188 del 4 maggio 1983 sulla frazione di Onzato in comune di Castelmella, di cui al verbale n. 1 del 31 ottobre 2001 della commissione provinciale di Brescia per le bellezze naturali ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I (obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002). (Deliberazione n. VII/13833) . . . . Pag. 49

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 29 settembre 2003, n. **41.**

Trasmissione per via telematica degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti aperti presso la tesoreria centrale. Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 6 ottobre 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 62

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simoxil». Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vanco». Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reudene». Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Articaina con Adrenalina Denit» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunigar». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime N&P» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clastidin» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammagard S/D» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo». . . . . Pag. 64

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici». (Decreto-legge pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003) . . . . Pag. 64

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento A.I.C. n. 481 del 15 settembre 2003 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lupidon"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2003) . . . . Pag. 64

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2003, n. **275.**

Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti l'articolo 1 e l'allegato *A* della legge 3 febbraio 2003, n. 14;

Vista la direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto l'articolo 3 della direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni;

EMANA

il presente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica della definizione di amministrazione

1. L'espressione: «Ministero dei trasporti e della navigazione», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituita dalla seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'espressione: «Ministero dell'ambiente», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituita dalla seguente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. L'espressione: «Ministero del tesoro», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituita dalla seguente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* "convenzioni internazionali": le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:

1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978;

2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;»;

b) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* "certificato di classe": il documento rilasciato da una società di classificazione che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati e resi pubblici;»;

c) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* "certificato di sicurezza radio per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Riconoscimento).* — *1.* Qualora un organismo non ancora riconosciuto intenda ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 9, pre-

senta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di avvio della procedura di riconoscimento da parte della Commissione europea.

2. L'istanza di cui al comma 1, presentata in carta semplice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è corredata, in duplice copia, da documentazione attestante la conformità dell'organismo ai requisiti di cui all'allegato 3, nonché dalla dichiarazione di impegno dell'organismo a:

a) consultarsi periodicamente con gli altri organismi riconosciuti per mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, conformemente al disposto della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI, nonché a trasmettere periodicamente alla Commissione europea relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme;

b) collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella sua classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle deficienze o delle inadeguatezze accertate;

c) non rilasciare certificati a una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa;

d) comunicare, in caso di trasferimento di una nave ad un altro organismo riconosciuto, all'organismo subentrante tutte le visite programmate e non effettuate, la mancata applicazione delle raccomandazioni, le condizioni di classe, le condizioni o restrizioni operative stabilite nei confronti della nave;

e) fornire al nuovo organismo, all'atto del trasferimento, il fascicolo completo dei precedenti della nave;

f) rilasciare, come organismo subentrante, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato positivamente tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave, dall'organismo precedente;

g) notificare al precedente organismo, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la materia di propria competenza, circa l'accoglimento o il rigetto della richiesta di avvio della procedura di riconoscimento in sede comunitaria.».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 4
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Autorizzazione)*. — *1.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1.

2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 è soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 e agli obblighi d'informazione di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che tiene conto dell'allegato, delle appendici e altri elementi del documento dell'OMI MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione, e che contiene:

a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994;

b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;

c) la possibilità di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;

d) disposizioni per la comunicazione e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

e) la seguente disposizione in materia di responsabilità finanziaria: qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto dei suoi servizi del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto.

4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 è soggetto all'approvazione dell'amministrazione.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, determina le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

6. Per le finalità del presente articolo l'amministrazione opera secondo le disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 6
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Controlli)*. — *1.* L'amministrazione verifica che gli organismi autorizzati svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati autorizzati e mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, valutandone l'attività in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del *Memorandum* d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.

2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività degli organismi autorizzati necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e può effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*.

3. L'amministrazione effettua il controllo di cui al comma 1, periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri, una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, non più tardi del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo.

4. L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri quanto ha accertato in merito all'eventuale rilascio di certificati validi, da parte di organismi operanti a nome di uno Stato di bandiera, a navi di uno Stato di bandiera non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure in merito ad eventuali difetti di navi di uno Stato di bandiera aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera e l'organismo interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente degli organismi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 7
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;»;

b) dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis)* comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

f-ter) comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

f-quater) mettere annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità.».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 8
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)*. — *1.* L'amministrazione, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge più le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalità indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca, con le modalità indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione.

3. La sospensione può essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

4. L'amministrazione nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione europea decide che la sospensione dell'autorizzazione è giustificata.

5. L'autorizzazione è sospesa quando la Commissione europea delibera la sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal predetto organismo mantengono la loro validità.

6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato.

7. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

1. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di sicurezza passeggeri.».

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, gli organismi che, alla data del 22 gennaio 2002, sono già stati riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, mantengono il riconoscimento.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 27 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999, recante «Determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314».

3. L'allegato 3 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 11 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO
(articolo 9, comma 3)

«ALLEGATO 3 (articolo 3, comma 2), CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI CHE SVOLGONO I COMPITI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA.

1. *Criteri generali.*

1. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.

2. L'organismo deve avere nella sua classe una flotta di almeno 1000 navi (di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL.

3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli.

4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla progettazione, alla costruzione e al controllo periodico delle navi mercantili, che devono essere pubblicati nonché tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.

5. L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

6. L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. L'organismo riconosciuto non deve svolgere attività regolamentari se è esso stesso armatore o esercente della nave oppure ha legami professionali, personali o familiari con questi ultimi. Tale incompatibilità si applica parimenti agli ispettori alle dipendenze dell'organismo riconosciuto.

7. L'organismo deve operare in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato della risoluzione A. 789(19) dell'OMI, relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente decreto.

2. *Criteri specifici.*

1. L'organismo dispone di:

a) un personale adeguato a livello tecnico e dirigenziale, nonché sul piano delle attività di sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede allo sviluppo della capacità e all'applicazione delle norme e regolamentazioni;

b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo.

2. L'attività dell'organismo è disciplinata da un codice etico.

3. L'organismo è gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.

4. L'organismo è disposto a fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione, alla commissione e agli interessati.

5. La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo. La politica dell'organismo deve fondarsi su obiettivi e indicatori di prestazioni relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento.

6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei «Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS» e assicurare, tra l'altro, quanto segue:

a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto a tali norme e regolamenti;

c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo è autorizzato a svolgere ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto all'osservanza delle convenzioni internazionali;

d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo;

e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;

f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo;

g) le norme delle attività regolamentari che l'organismo è autorizzato a svolgere sono applicate soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo o da ispettori esclusivi di altri organismi riconosciuti. In entrambi i casi gli ispettori esclusivi devono avere una conoscenza approfondita del tipo di nave sul quale effettuano le attività regolamentari per quanto attiene alla specifica ispezione da svolgere e delle norme applicabili in materia;

h) è attuato un sistema di qualificazione degli ispettori, con aggiornamento costante;

i) è tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità;

l) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;

m) le ispezioni e le visite regolamentari previste dal sistema armonizzato di visite e di certificazione alle quali l'organismo è autorizzato a procedere sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.746 (18) dell'OMI relativa agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione;

n) tra i servizi centrali e regionali della società e tra gli organismi di classifica e i rispettivi ispettori sono definite modalità chiare e dirette in materia di responsabilità e di controllo.

7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado:

a) di mettere a punto e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo aventi la qualità di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione SOLAS (riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda l'adeguatezza della resistenza);

b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli richiesti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati, compresi i mezzi necessari per valutare — ricorrendo a professionisti qualificati e conformemente alle disposizioni dell'allegato della Risoluzione A.788 (19) dell'OMI relativa agli orientamenti in materia di attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM) da parte delle amministrazioni — l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione.

8. L'organismo è soggetto alla certificazione del sistema di qualità da parte di revisori indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa è situata.

9. L'organismo deve autorizzare i rappresentanti dell'amministrazione e delle altre Parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.». L'art. 1 e l'allegato *A*, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

«ALLEGATO *A*
(articolo 1, commi 1 e 3)

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;

2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;

2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;

2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.».

— La direttiva 2001/105/CE è pubblicata in GUCE n. L 019 del 22 gennaio 2002.

— La direttiva 94/57/CE è pubblicata in GUCE n. L 319 del 12 dicembre 1994.

— La direttiva 2002/84/CE è pubblicata in GUCE n. L 324 del 29 novembre 2002.

— L'art. 3 della citata direttiva, così recita:

«Art. 3. — Il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (8), accentra i compiti dei comitati istituiti dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.».

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE.».

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, reca: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127.».

— La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 2, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) *"convenzioni internazionali": le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:*

1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978;

2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;

b) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

c) "oganismo": la società di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;

d) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

e) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;

f) autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'art. 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

g) "certificato": il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;

h) "certificato di classe": il documento rilasciato da una società di classificazione che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati e resi pubblici;

i) "certificato di sicurezza radio per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).».

Nota all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 7, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 7 *(Informazione).* — 1. L'organismo riconosciuto ed autorizzato deve:

a) informare semestralmente l'amministrazione del lavoro svolto per suo conto;

b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di iscrizione della nave una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;

c) *trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;*

d) informare l'amministrazione di deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

e) fornire all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;

f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati;

f-bis) *comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;*

f-ter) *comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera, battuta dalle navi;*

f-quater) *mettere annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituto dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità.*

2. L'amministrazione acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti telematiche.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9 *(Rilascio diretto). — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di sicurezza passeggeri.*

2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.

4. L'art. 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.».

Note all'art. 9:

— Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, vedi note alle premesse.

03G0302

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo ad includere alcuni sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale l'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo in data 29 maggio 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale i nominativi dei sanitari: dott. Vittorio Corno; dott.ssa Michela Guizzetti; dott. Domenico Pinelli;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità,

convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di polmone prelevati da cadavere a scopo terapeutico, i seguenti sanitari:

dott. Vittorio Corno dirigente medico U.O. di chirurgia generale 2 dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

dott.ssa Michela Guizzetti dirigente medico U.O. di chirurgia 3 e centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo;

dott. Domenico Pinelli dirigente medico U.O. di chirurgia 3 e centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Bergamo.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il dirigente: STURVI

03A11023

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale RMC Roma - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato, trapianto di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2003.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2003 con il quale l'Università di Roma «Tor Vergata», è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato, trapianto di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale RMC di Roma - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 24 luglio 2003 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria locale RMC Roma - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato, di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2003, il seguente sanitario:

Anselmo dott. Alessandro dirigente medico di primo livello presso il reparto di clinica chirurgica - Ospedale S. Eugenio di Roma.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale RMC di Roma - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il dirigente: STURVI

03A11024

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e all'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico e di trapianto di rene da donatore vivente di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1999.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 con il quale l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono state autorizzate ad espletare attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere scopo terapeutico e di trapianto di rene da donatore vivente nell'ambito del progetto di sperimentazione gestionale «Partnership tra dipartimento interaziendale Civico-Cervello ed University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)»;

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo in data 20 giugno 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere il nominativo della dott.ssa Zakiyah Kadry nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Preso atto del disciplinare di incarico professionale per attività di trapianto ed alta specializzazione, stipulato in data 18 aprile 2003 per la durata di un anno rinnovabile dall'inizio dell'attività tra il direttore generale dell'A.O. di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo e la dott.ssa Zakiyah Kadry domiciliata in Palermo;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono autorizzate ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico, e di trapianto di rene da donatore vivente, di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1999, il seguente sanitario:

dott.ssa Zakiyah Kadry titolare di incarico di collaborazione professionale per attività di trapianto ed alta specializzazione presso l'Ospedale civico di Palermo, sede delle attività di trapianto autorizzate con il precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di com-

petenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il dirigente: STURVI

03A11025

DECRETO 24 settembre 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine, in data 11 agosto 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 25 febbraio 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso il nuovo reparto di cardiochirurgia e chirurgia toracica relative alle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifica delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Friuli-Venezia Giulia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone debbono essere eseguite presso il nuovo reparto di cardiochirurgia toracica dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ugolino dott. Livi dirigente medico secondo livello della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Da Col dott. Paolo dirigente medico primo livello - della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Frassani dott. Romeo dirigente medico primo livello della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Lumini dott. Roberto dirigente medico primo livello della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Morelli dott. Angelo dirigente medico primo livello della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Porreca dott. Lorenzo dirigente medico primo livello della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Tursi dott. Vincenzo dirigente medico primo livello della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Mazzaro dott. Enzo dirigente medico primo livello della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine;

Masullo dott. Gianluca dirigente medico primo livello della struttura operativa complessa di chirurgia cardiotoracica dell'azienda «S. Maria della Misericordia» di Udine.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Friuli-Venezia Giulia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il dirigente: STURVI

03A11026

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 luglio 2003.

Emissione, in occasione della mostra dedicata a «Pitti Reggia Aperta», di un biglietto integrato di 8,50 euro per l'ingresso, presso la Galleria Palatina di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota 11232 dell'11 luglio 2003 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di 8,50 euro (ridotto di 4,25 euro) per l'ingresso nella Galleria Palatina di Firenze in occasione della mostra dedicata a «Pitti Reggia Aperta», in corso di svolgimento dal 7 dicembre 2003 al 31 maggio 2004 e la contestuale sospensione dei biglietti cumulativi per l'ingresso nel Palazzo Pitti e Giardino di Boboli;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 15 luglio 2003 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento;

Decreta:

In occasione della mostra dedicata a «Pitti Reggia Aperta» in corso di svolgimento dal 7 dicembre 2003 al 31 maggio 2004 presso la Galleria Palatina di Firenze è autorizzata l'emissione di un biglietto integrato di 8,50 euro (ridotto di 4,25 euro) per l'ingresso nella Galleria e nella mostra stessa.

Nel suddetto periodo sono contestualmente sospesi i biglietti cumulativi per l'ingresso nel complesso museografico di Palazzo Pitti e nel Giardino di Boboli.

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario della mostra sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 329

03A11080

DECRETO 21 luglio 2003.

Proroga della mostra ridenominata «Dove il si suona. Gli italiani e la loro lingua» e contestuale applicazione del biglietto integrato di 8,50 euro per l'ingresso nella Galleria Uffizi di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il D.D.G. 30 gennaio 2003 relativo al biglietto integrato per l'ingresso nella Galleria Uffizi di Firenze in occasione della mostra «L'Italiano e gli Italiani»;

Vista la nota 11233 dell'11 luglio 2003 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino ha proposto la proroga della mostra fino al 6 gennaio 2004 e la contestuale applicazione del biglietto integrato di € 8,50, come da D.D.G. 30 gennaio 2003;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 15 luglio 2003 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento;

Decreta:

È prorogata fino al 6 gennaio 2004 la mostra ridenominata «Dove il si suona. Gli italiani e la loro lingua» e la contestuale applicazione del biglietto integrato di 8,50 euro per l'ingresso nella Galleria Uffizi in cui ha luogo la mostra stessa.

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario della mostra sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 330

03A11081

DECRETO 21 luglio 2003.

Istituzione in via permanente di un biglietto cumulativo di 4,00 euro per l'ingresso nel Museo degli Argenti, nel Museo delle Porcellane e nel Giardino di Boboli di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il D.D.G. 10 settembre 2002 relativo alla istituzione sperimentale di un biglietto cumulativo di 4,00 euro per l'ingresso nel Museo Argenti, Porcellane e Giardino di Boboli di Firenze;

Vista la nota 11318 del 12 luglio 2003 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino ha proposto l'istituzione in via permanente del biglietto cumulativo di 4,00 euro per l'ingresso nel Museo Argenti, Porcellane e Giardino di Boboli;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 15 luglio 2003 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento;

Decreta:

È istituito in via permanente il biglietto cumulativo di 4,00 euro per l'ingresso nel Museo degli Argenti, nel Museo delle Porcellane e nel Giardino di Boboli di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 327

03A11082

DECRETO 21 luglio 2003.

Istituzione, in occasione della mostra dedicata a «I gioielli dei Medici dal vivo e in ritratto» in corso di svolgimento nel Museo degli Argenti di Firenze, di un biglietto integrato di 6,00 euro per l'ingresso nel Museo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota 11231 dell'11 luglio 2003 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di 6,00 euro (ridotto di 3,00 euro) per l'ingresso nel Museo degli Argenti in occasione della mostra dedicata a «I gioielli dei Medici dal vivo e in ritratto» in corso di svolgimento dal 12 settembre 2003 al 2 febbraio 2004 e la contestuale sospensione dei biglietti cumulativi per l'ingresso nel Palazzo Pitti e Giardino di Boboli;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 15 luglio 2003 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento;

Decreta:

In occasione della mostra dedicata a «I gioielli dei Medici dal vivo e in ritratto» in corso di svolgimento nel Museo degli Argenti di Firenze dal 12 settembre 2003 al 2 febbraio 2004 è istituito un biglietto integrato di 6,00 euro (ridotto di 3,00 euro) per l'ingresso nel Museo e nella mostra stessa.

Nel suddetto periodo sono contestualmente sospesi i biglietti cumulativi per l'ingresso nel complesso museografico di Palazzo Pitti e nel Giardino di Boboli.

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 328

03A11083

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 8 settembre 2000 con il quale l'organismo «3 A - Parco tecnologico dell'Umbria soc. coop. a r.l.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva;

Vista la comunicazione dell'Assolivo, datata 28 aprile 2003 che in conformità con quanto deliberato dal comitato Assolivo nella riunione del 17 febbraio 2003 ha indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, in sostituzione di «3 A - Parco tecnologico dell'Umbria soc. coop. a r.l.»;

Considerato che l'organismo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 14 maggio 2003, protocollo n. 62704 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», con sede in Cosenza, via E. De Nicola n. 82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo deci-

dente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11048

DECRETO 19 settembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela «Provolone Valpadana», con sede in Cremona, piazza Marconi n. 3, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista l'istanza del 7 gennaio 2003, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Vista la nota protocollo n. 63028 del 4 giugno 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle

previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;

Considerato che l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio tutela «Provolone Valpadana» al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 4 giugno 2003, numero di protocollo 63028;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alle modifiche, chieste dal Consorzio tutela «Provolone Valpadana», al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificato al competente organismo comunitario e allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo autorizzato con decreto ministeriale 24 gennaio 2003 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Provolone Valpadana», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo «CSQA Certificazioni Srl», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «CSQA Certificazioni Srl», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Provolone Valpadana».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» anche mediante

immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Provolone Valpadana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Provolone Valpadana».

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «PROVOLONE VALPADANA» D.O.P.

Art. 1.

1. La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di produzione del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Provolone Valpadana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

regione Lombardia: l'intero territorio amministrativo delle province di Cremona e Brescia; i comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanella, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinate, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mormico al Serio, Polosco, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti nella provincia di Bergamo; i comuni di Asola, Acquanegra sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella ricadenti nella provincia di Mantova; i comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovane, Corno Vecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Bertonico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlengo, Ospedaletto Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Secugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudese, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda (Lodigiano), ricadenti nella provincia di Lodi;

regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Verona, Vicenza, Rovigo e Padova;

regione Emilia-Romagna: l'intero territorio amministrativo della provincia di Piacenza;

provincia autonoma di Trento: i comuni di Ala, Avio, Besanello, Brentonico, Bieggio Superiore ed Inferiore, Calliano, Folgaria, Isera, Lomaso, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Dro, Molina di Ledro, Nago, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno, Trento, Cimone, Garnica, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Drena, Tenno, Fiavè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno, Spera, Scurelle, Carzano, Villagnedo, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi, Borgo, Roncegno, Novaledo, Levico, Vignola Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, S. Orsola, Bedollo, Balsega di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine, Tenna, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica, Caldonazzo, Centa, Lavarone, Luserna.

Art. 3.

1. La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero, ad acidità naturale di fermentazione che, nella tipologia dolce, può subire il trattamento termico di pastorizzazione e, nella tipologia piccante, quello della termizzazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 2, ottenuto nel rispetto del processo tecnologico e rispondente allo standard produttivo di seguito riportato:

la coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione precedente che può essere sottoposto al processo di concentrazione, eventualmente integrato con ceppi isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona qualità; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare a temperatura controllata fino ad ottenere la giusta acidità (20-25° SH/50 ml);

la coagulazione, a temperatura di 37°-39° C, è ottenuta secondo le seguenti modalità: per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto; per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello; non è ammessa l'aggiunta di lipasi;

la filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di 4,90-5,20 per la tipologia dolce e 4,80-5,00 per la tipologia piccante; per i formati oltre i 10 kg è consentito l'uso del conservante E 239;

la modellatura è effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi, successivamente la pasta deve essere sottoposta alla salatura in salamoia con una concentrazione salina di 16-22 Bé ed una temperatura non superiore a 15° C, per un periodo di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino a trenta giorni;

la stagionatura è effettuata in ambienti idonei per temperatura (max 18° C) ed umidità (max 90% u.r.), all'interno della zona di produzione. Il formaggio in stagionatura può essere rivestito con materiali ricoprenti che non alterino le caratteristiche finali del prodotto. Il periodo di stagionatura può variare come segue:

fino a 4 kg: stagionatura minima dieci giorni;

oltre i 4 kg: stagionatura minima 30 giorni;

oltre 10 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima 90 giorni;

il formaggio può essere «affumicato»;

il peso è variabile in relazione alla forma;

la forma, differenziata, può essere: a salame (pancetta/pancettone), a melone (mandarino/mandarone), tronco-conica (gigante/gigantino), a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno;

la crosta, in assenza di rivestimento, si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno; per il trattamento in superficie è consentito l'uso di paraffina, di materiale ricoprente che può contenere E 202, E 203, E 235 nei limiti di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo;

la pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è tollerata una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino;

sapore: delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente;

nel prodotto al consumo il residuo di E 239 non può essere superiore a 15 mg/kg;

il tenore massimo di acqua non deve essere superiore al 45% nella tipologia dolce e non superiore al 43% nella tipologia piccante;

il grasso, sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44%.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Provolone Valpadana» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione, nel quale risultano individuati la provenienza geografica e gli estremi del riconoscimento della denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

03A11049

DECRETO 22 settembre 2003.

Variazione della sede del laboratorio «Enoricerche istituto enologico Srl», autorizzato con decreto 19 settembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Enoricerche istituto enologico Srl», ubicato in Brescia, via Cassala n. 44, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che in data 22 luglio 2003, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la sede in via Vergnano n. 18/B;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio «Enoricerche istituto enologico Srl»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Enoricerche istituto enologico S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è modificato nella sede, da via Cassala n. 44 in via Vergnano n. 18/B.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11046

DECRETO 23 settembre 2003.

Integrazione al decreto 28 luglio 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago»;

Considerato che il sopra citato decreto ministeriale 28 luglio 2003, sia nelle premesse che nel dispositivo, non ha fatto richiamo al testo della modifica oggetto della protezione transitoria sopra indicata, riportato nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003;

Considerato che a seguito di osservazioni sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione, pervenute da parte di soggetti aventi interesse al loro accoglimento, sono state apportate alcune integrazioni al testo della proposta di modifica del disciplinare pubblicata nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 41/2003;

Ritenuto di dover integrare il citato decreto ministeriale 28 luglio 2003 al fine di consentire l'effettiva applicazione della modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Asiago», da parte dei soggetti interessati alla stessa, senza pregiudizio dell'osservanza della vigente disciplina registrata in ambito U.E.;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2003 è così integrato: all'art. 1 invece di «alla modifica» leggasi «alla proposta di modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003».

All'art. 1 è inserito il comma 2, con il seguente contenuto: Il testo della proposta di modifica del disciplinare di produzione relativo alla denominazione di origine protetta «Asiago», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2003, è integrato dalle sotto elencate rettifiche:

a) all'art. 4 — modalità di produzione — nel primo capo verso è inserita la seguente frase: «nel caso in cui il formaggio "Asiago" sia prodotto da latte crudo, la trasformazione deve essere ottenuta entro le 36-48 ore successive all'ingresso nello stabilimento, secondo le vigenti disposizioni».

b) all'art. 7 — caratteristiche del prodotto finito — lettera *b)* chimiche, il valore dell'umidità è modificato in 39,5%; nella lettera *d)* microbiologiche ed igienico-sanitarie, il valore del S. Aureus è modificato in M < 1.000 per g ed il penultimo capo verso è così sostituito: «Le forme di formaggio "Asiago", dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura del prodotto, possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile»;

c) all'art. 8 — confezionamento — al primo capoverso è inserita la frase: «È consentito indicare in etichetta l'eventuale non utilizzo del lisozima (E1105)» ed al secondo capo verso, dopo zona di produzione è inserita la seguente frase: «al fine di garantire la rintracciabilità del prodotto».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10964

DECRETO 24 settembre 2003.

Integrazione al decreto ministeriale 7 novembre 2000, recante l'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del vino «Chianti classico» e conferma dell'incarico a svolgere nei confronti della denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2000 concernente l'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del vino «Chianti classico» e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOCG «Chianti classico», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la motivata richiesta presentata in data 15 settembre 2003 dal Consorzio di tutela del vino «Chianti classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani n. 9, intesa ad integrare il citato decreto ministeriale 7 dicembre 2000 con la previsione dell'espletamento delle predette funzioni nei riguardi della DOC «Vinsanto del Chianti classico», onde sopperire ad una carenza formale manifestatasi in sede di approvazione dello statuto ed al conferimento dell'incarico sopra indicato;

Considerato che per la citata denominazione «Vinsanto del Chianti classico» il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività e che la stessa è risultata superiore al limite del 40% e sufficiente per estendere al Consorzio stesso l'incarico a svolgere nei riguardi della richiamata DOC «Vinsanto del Chianti

classico» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico conferito al Consorzio di tutela del vino «Chianti classico» con il decreto ministeriale 7 novembre 2000 richiamato nelle premesse, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è esteso alla DOC «Vinsanto del Chianti classico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10965

DECRETO 26 settembre 2003.

Dichiarazione di calamità naturale a causa dell'insabbiamento del porto-canale di Montalto di Castro per l'anno 1999.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'11 novembre 1999 con la quale l'AGCI ha chiesto il riconoscimento di calamità naturale, su segnalazione della Cooperativa piccola pesca Harmine S.r.l., a causa dell'insabbiamento del porto-canale di Montalto di Castro (Viterbo) che ha impedito l'esercizio dell'attività di pesca alle imbarcazioni della citata cooperativa;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione dell'11 giugno 2003, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'insabbiamento del porto-canale di Montalto di Castro (Viterbo), è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, devono essere trasmesse, tramite raccomandata a.r., a cura dei richiedenti, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Le domande inviate successivamente a tale termine, non saranno accolte.

Le domande potranno anche essere consegnate direttamente presso gli uffici della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura negli orari di apertura al pubblico: tutti i martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *A*
(Armatori di unità da pesca)

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . .
il . . . . in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società . . . .
con sede in . . . .
via . . . . codice fiscale . . . .
partita IVA . . . .,
armatore/armatrice del m/p . . . .
matr. . . . . tsl o GT . . . . Hp . . . .,
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. . . . .;

di non aver chiesto né ottenuto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici o, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2. numero del conto corrente bancario o postale . . . . intestato all'armatore/alla società armatrice, presso la banca o l'ufficio postale . . . .
sede di . . . ., codice A.B.I. . . . .,
codice CAB . . . ., sul quale si chiede che il contributo venga accreditato.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e si dichiara disponibile a fornire qualunque altra documentazione che codesta Direzione generale ritenga utile al fine della liquidazione del contributo.

Data ....

Firma ....

03A10962

DECRETO 29 settembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 6 maggio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 maggio 2003;

Considerato che il Consorzio del «Salame Brianza» in data 19 febbraio 2003 ha comunicato la propria intenzione di sostituire «CSQA Certificazioni Srl» con l'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ»;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ», ha adeguato il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 marzo 2003, protocollo n. 61459;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine «Salame Brianza» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e l'autorizzazione al nuovo organismo al fine di consentire al gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo limitato affinché il predetto gruppo possa esaminare il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 6 maggio

2003, è ulteriormente prorogata fino alla autorizzazione del nuovo organismo di controllo che avverrà con apposito decreto.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A11047

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 settembre 2003.

Esami finali, diplomi universitari e lauree dell'area sanitaria - Anno accademico 2002-2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Vista la nota in data 23 aprile 2002 del presidente della Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina chirurgia;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del decreto 24 luglio 1996 e dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*, del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse e delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2002-2003, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2003 e marzo-aprile 2004.

Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.

Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.

Art. 2.

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Sono a carico delle università sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 22 settembre 2003

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

03A11032

DECRETO 25 settembre 2003.

Modificazione al decreto 2 luglio 2003, relativo al numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in tecniche di radiologia medica presso l'Università degli studi di Padova.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003, ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, indicato per il corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia afferente alla classe 3;

Vista la nota in data 29 luglio 2003 con la quale l'Università degli studi di Padova richiede l'ampliamento di ventisette posti per il citato corso di laurea in ragione delle aumentate esigenze rappresentate dal Servizio sanitario della regione veneta;

Vista la tabella relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie presentata dal Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è rideterminato per il seguente corso di laurea:

tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe 3: da 1.105 a 1.132;

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003, relativamente ai posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la seguente modifica:

Università degli studi di Padova: corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe 3: da 32 a 59.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2003

Il Ministro: MORATTI

03A11079

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 luglio 2003.

Modificazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il comma 78 del predetto art. 52 che prevede che le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 siano determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 e le successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

Considerata la necessità di apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico sopra richiamato al fine di recepire le previsioni di cui al citato art. 52, comma 77 della legge n. 448/2001, nonché al fine di introdurre alcuni miglioramenti alle modalità ed alle procedure di concessione delle agevolazioni che conferiscano maggiore efficacia allo strumento agevolativo;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 luglio 2003, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in particolare, prevede che il testo sottoposto all'esame della Conferenza stessa venga integrato con il seguente periodo: «Nei prossimi bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'abbassamento della soglia per il settore turismo può essere prevista per quelle realtà locali individuate dalle regioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di seguito denominato «testo unico». Tali modifiche ed integrazioni avranno efficacia per i bandi i cui termini di presentazione delle domande siano ancora aperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quella di cui al comma 2, che avrà efficacia per i bandi aperti successivamente a tale data.

2. Il punto 2.1 del testo unico è sostituito dal seguente:

«2.1. Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori ai seguenti limiti:

500.000 euro per le attività del "settore industria", di cui al successivo punto 2.2.a, ad eccezione delle costruzioni e dei servizi, e per le attività del "settore turismo", di cui al successivo punto 2.2.b;

150.000 euro, per le attività del detto "settore industria", limitatamente alle costruzioni ed ai servizi, e per le attività del "settore commercio", di cui al successivo punto 2.2.c.

Nei prossimi bandi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'abbassamento della soglia per il "settore turismo" può essere prevista per quelle realtà locali individuate dalle regioni».

3. Nel punto 2.2, lettera *c)* del testo unico sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel primo capoverso, al punto c1), dopo le parole «classificati esercizi di vicinato», le parole da «, solo se inseriti» a «con propria insegna commerciale» sono eliminate;

b) nel primo capoverso, alla fine del punto c5), il punto è sostituito da un punto e virgola;

c) nel primo capoverso, dopo il punto c5) è inserito il seguente:

«c6) attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata da esercizi aperti al pubblico, di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei casi di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del medesimo art. 3, esclusivamente per la realizzazione di programmi di investimento:

i) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

ii) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forme di franchising;

iii) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni o province»;

d) nel terzo capoverso, dopo le parole «di cui alle lettere c1), c2), c3)», le parole «e c4)» sono sostituite dalle parole «, c4) e c6)»;

e) nel terzo capoverso, dopo le parole «per gli esercizi di cui alla lettera c1» sono inserite le parole «e c6)»;

f) nel terzo capoverso, dopo le parole «finalizzati alla "ristrutturazione" sono inserite le parole "e all'ammodernamento"».

g) nel terzo capoverso, alla fine del punto III), il punto è sostituito da un punto e virgola;

h) nel terzo capoverso, dopo il punto III) è inserito il seguente:

«IV) "ammodernamento" il programma che sia volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attività gestionale e di servizio.».

4. Nel punto 5 del testo unico sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel punto c4), penultimo capoverso, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può destinare prioritariamente una quota di dette risorse ai programmi di più rapida realizzazione, definendo i relativi criteri e le modalità anche per l'assunzione di uno specifico impegno da parte delle imprese sostenuto da idonea garanzia.»;

b) al penultimo capoverso, dopo le parole «è incrementato del 5%» le parole da «in relazione alla sussistenza» fino alle parole «I suddetti incrementi sono cumulabili» sono sostituite dalle parole «per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001)».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Ministero attività produttive, foglio n. 70

03A11031

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 settembre 2003.

Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica. (Deliberazione n. 103/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2003;

Premesso che:

l'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001) e l'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale gas 24 aprile 2001) stabiliscono che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) predispone e pubblica, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei medesimi decreti e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve essere prodotta (di seguito: le linee guida);

a conclusione del processo di consultazione avviato con la pubblicazione del documento per la consultazione diffuso il 4 aprile 2002 e proseguito con le pubbliche audizioni dei soggetti interessati organizzate dall'Autorità in data 13 e 14 giugno 2002, con delibera 1° aprile 2003, n. 28/03 (di seguito: delibera n. 28/03) l'Autorità ha approvato lo schema di linee guida, deliberandone la trasmissione ai presidenti delle regioni e delle province autonome e, per conoscenza, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visti:

il decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;

Visti:

la delibera dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 156/01, con cui l'Autorità ha disposto l'avvio del procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;

la delibera dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01, con cui l'Autorità ha disposto l'avvio del procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al decreto ministeriale gas 24 aprile 2001;

il documento per la consultazione diffuso il 4 aprile 2002, recante «Proposte per l'attuazione dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali» predisposto dall'Autorità ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);

la delibera dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02, con cui l'Autorità ha approvato otto schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 in tema di efficienza energetica negli usi finali;

la delibera dell'Autorità 1° aprile 2003, n. 28/03, con cui l'Autorità ha approvato lo schema di linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei medesimi decreti e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10 dei decreti;

Considerato che:

il giorno 21 maggio 2003 si è tenuto un incontro tecnico tra i funzionari dell'Autorità e i rappresentanti del coordinamento inter-regionale energia e il coordinamento inter-regionale ambiente allo scopo di discutere i presupposti e il contenuto dello schema di linee guida e di fornire le informazioni necessarie a formulare le osservazioni e proposte richieste dall'Autorità ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

in data 16 luglio 2003 (protocollo Autorità n. 021177, del 17 luglio 2003) la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso all'Autorità il documento di osservazioni e proposte sullo schema di linee guida;

Considerato che in base al combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 5, comma 5, dei decreti

ministeriali 24 aprile 2001, le linee guida sono il provvedimento necessario per l'entrata in vigore di quanto disposto dai medesimi decreti;

Considerato che saranno oggetto di ulteriori provvedimenti sia i criteri e le modalità di copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 24 aprile 2001, sia la definizione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 11, comma 3, dei medesimi decreti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione delle linee guida allo scopo di definire un quadro certo di criteri e procedure;

Ritenuto di tener conto delle osservazioni e proposte tecniche avanzate dalle regioni e dalle province autonome sullo schema di linee guida;

Delibera:

Di approvare le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica come nel documento allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato *A*);

Di trasmettere per informazione il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive e al Ministro dell'ambiente, ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 18 settembre 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE, ESECUZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 24 APRILE 2001 E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

TITOLO I

DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti linee guida si applicano le seguenti definizioni:

a) anno è un periodo di dodici mesi se non altrimenti specificato;

b) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) cliente partecipante è il cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento;

d) coefficiente di persistenza è un coefficiente percentuale di valore minore o uguale al 100% che tiene conto dell'impatto di fattori tecnici e comportamentali sul perdurare nel tempo dei risparmi di energia conseguiti attraverso gli interventi;

e) collaboratori sono i soggetti con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi per la realizzazione del progetto medesimo;

f) data di avvio del progetto è la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo art. 10;

g) decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

h) decreto ministeriale gas 24 aprile 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

i) decreti ministeriali 24 aprile 2001 sono il decreto ministeriale elettrico e il decreto ministeriale gas di cui alle precedenti lettere *g)* e *h)*;

j) distributore è la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

k) gestore del mercato elettrico è il soggetto di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l) intervento è l'intervento o la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

m) metodi di valutazione sono i metodi di valutazione dei risparmi di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere da *a)* a *c)*, delle presenti linee guida;

n) obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1, del decreto elettrico 24 aprile 2001 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3, comma 1, del decreto gas 24 aprile 2001;

o) obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;

p) progetto è una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi;

q) risparmio lordo è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un intervento o di un progetto, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);

r) risparmio netto è il risparmio lordo, depurato dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;

s) semestre è il periodo 1° gennaio-30 giugno o il periodo 1° luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;

t) società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi;

u) soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi è il soggetto che effettua le attività di cui all'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, ai sensi di quanto disposto dai medesimi decreti e dalle presenti linee guida;

v) soggetto titolare di un progetto è il distributore, la società da questo controllata, o la società di servizi energetici, che presenta l'eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità di cui al successivo art. 11 e la richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo art. 12; il soggetto titolare di un progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei confronti del soggetto che è responsabile dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 12, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;

w) trimestre è il periodo 1º gennaio-31 marzo, 1º aprile-30 giugno, 1º luglio-30 settembre, 1º ottobre-31 dicembre, di ciascun anno solare;

x) unità fisica di riferimento è il prodotto, l'apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al successivo art. 4, comma 4.2;

y) unità fisica di riferimento incrementale è l'unità fisica di riferimento installata, nell'ambito del medesimo progetto, successivamente all'ultima richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi di cui all'art. 12, comma 12.1;

z) valutazione è la quantificazione dei risparmi conseguiti da un progetto o da un intervento;

aa) vita utile dell'intervento è il numero di anni previsti all'art. 4, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

Art. 2.

Ambito di applicazione

2.1 Le presenti Linee guida si applicano a tutti gli interventi e i progetti realizzati in conformità con le disposizioni dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e avviati nel periodo di applicazione dei medesimi decreti, tenuto conto di quanto previsto al secondo periodo dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale gas.

2.2 I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la necessaria trasparenza e correttezza delle informazioni ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio e in modo da non costituire ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attività della misura e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nell'offerta di servizi oltre il misuratore.

Art. 3.

Metodi di valutazione dei risparmi

3.1 Ai fini della valutazione dei risparmi conseguibili attraverso ciascuna tipologia di intervento si distinguono:

a) metodi di valutazione standardizzata;

b) metodi di valutazione analitica;

c) metodi di valutazione a consuntivo.

3.2 I metodi di valutazione di cui al precedente comma, lettere *a)* e *b)*, sono sviluppati dall'Autorità in base a quanto previsto rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5. I metodi di cui al precedente comma, lettera *c)*, si applicano esclusivamente ai progetti costituiti da uno o più interventi per i quali non sono disponibili metodi di valutazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma e devono essere applicati ai progetti costituiti da interventi valutabili con metodi di valutazione diversi.

Art. 4.

Metodi di valutazione standardizzata

4.1 I metodi di valutazione standardizzata consentono di quantificare il risparmio specifico lordo annuo dell'intervento attraverso la determinazione dei risparmi relativi ad una singola unità fisica di riferimento (di seguito: UFR), senza procedere a misurazioni dirette.

4.2 L'UFR e il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per UFR (di seguito: RSL) vengono definiti per ogni tipologia di intervento dall'Autorità attraverso apposite schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione standardizzata).

4.3 Il contenuto delle schede tecniche di valutazione standardizzata può essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato, previa consultazione dei soggetti interessati. Le versioni aggiornate delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti non ancora avviati alla data della loro pubblicazione.

4.4 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo art. 12, comma 12.2 è calcolato come prodotto del numero di UFR oggetto dell'intervento entro la fine del semestre con riferimento al quale la richiesta stessa è stata presentata e del RSL di cui al precedente comma 4.2, a decorrere dall'inizio del medesimo semestre.

4.5 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo incrementale riconosciuto in seguito alle verifiche e certificazioni successive alla prima è calcolato come prodotto del numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento o degli interventi durante il trimestre con riferimento al quale la richiesta è stata presentata e del corrispondente RSL di cui al precedente comma 4.2, a decorrere dall'inizio del medesimo trimestre.

4.6 Per i progetti standardizzati il risparmio netto riconosciuto nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 è calcolato applicando al risparmio lordo di cui ai medesimi commi i seguenti coefficienti correttivi:

a) il coefficiente correttivo *a* che tiene conto dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;

b) il coefficiente correttivo *b* che tiene conto dei minori risparmi di energia conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto o di buoni sconto.

A partire dal secondo anno di contabilizzazione si applica quanto previsto al secondo paragrafo del comma 4.9.

4.7 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.6 sono fissati dall'Autorità nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, non si applicano coefficienti correttivi.

4.8 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.7 possono essere aggiornati dall'Autorità sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. I valori aggiornati dei coefficienti si applicano ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

4.9 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti standardizzati sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la prima volta. Il risparmio netto annuo riconosciuto a partire dal secondo anno di contabilizzazione dei risparmi è uguale al risparmio netto annuo riconosciuto per il primo anno, moltiplicato per un coefficiente di persistenza.

4.10 Il valore del coefficiente di persistenza di cui al comma 4.9, secondo paragrafo, è fissato dall'Autorità nell'ambito delle singole schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche, tale valore è da intendere pari al 100%.

4.11 Il valore del coefficiente di persistenza può essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità a seguito di consultazione. Il valore aggiornato del coefficiente di persistenza si applica ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

Art. 5.

Metodi di valutazione analitica

5.1 I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare il risparmio lordo conseguibile attraverso una tipologia di intervento sulla base di un algoritmo di valutazione predefinito e della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema dopo che è stato realizzato l'intervento.

5.2 L'algoritmo di valutazione, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al comma 5.1 vengono indicati nell'ambito di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi, emanate dall'Autorità a seguito di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: schede tecniche di valutazione analitica).

5.3 Per i progetti costituiti solo da interventi per i quali l'Autorità ha predisposto schede tecniche di valutazione analitica (di seguito: progetti analitici) il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito della prima verifica e certificazione di cui al successivo art. 12, comma 12.3, è contabilizzato con riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri misurati nei dodici mesi precedenti. Il risparmio lordo riconosciuto nell'ambito delle verifiche e certificazioni di cui al successivo art. 12, comma 12.5, è contabilizzato con riferimento alla dimensione raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri misurati durante il periodo intercorso dalla precedente richiesta di verifica e di certificazione.

5.4 Per i progetti analitici il risparmio netto riconosciuto è calcolato applicando al risparmio lordo di cui al comma 5.3, un coefficiente correttivo *a*, per risparmi non addizionali, che tiene conto dei risparmi che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto di cui l'intervento fa parte, per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Il valore del coefficiente *a* è fissato dall'Autorità nell'ambito delle singole schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2. Ove non diversamente specificato nelle schede tecniche tale coefficiente correttivo non si applica.

5.5 Il valore del coefficiente correttivo di cui al comma 5.4 potrà essere aggiornato con provvedimento dell'Autorità sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. Il valore aggiornato del coefficiente si applica ai progetti non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.

5.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti analitici sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento della verifica e certificazione nel quale sono stati contabilizzati per la prima volta.

Art. 6.

Metodi di valutazione a consuntivo

6.1 I metodi di valutazione a consuntivo consentono di quantificare il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo (di seguito: programma di progetto e di misura), approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi.

6.2 La proposta di progetto e di programma di misura di cui al comma 6.1 deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) informazioni relative al soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto);

b) descrizione del progetto e dell'intervento o degli interventi previsti con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

c) descrizione del programma di misura che si propone di adottare per la valutazione dei risparmi lordi di energia primaria ascrivibili all'intervento o agli interventi in questione, inclusa una descrizione della strumentazione e delle modalità che si propone utilizzare per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi di energia primaria prima e dopo l'intervento o gli interventi, depurando i consumi dagli effetti di fattori non correlati all'intervento stesso;

d) risparmio previsto e descrizione delle modalità per la determinazione del risparmio totale netto di energia primaria;

e) descrizione della documentazione che si propone di inviare ai fini di quanto previsto al successivo art. 13;

f) descrizione della documentazione che si propone di conservare ai fini di quanto previsto al successivo art. 14.

6.3 Al fine di facilitare la predisposizione della proposta di cui al precedente comma 6.1 l'Autorità pubblica nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) una scheda tipo per la presentazione di tali proposte (di seguito: scheda tipo).

6.4 Possono essere presentate proposte di progetto e di programma di misura unicamente per le tipologie di intervento per le quali l'Autorità non abbia predisposto e pubblicato schede tecniche di valutazione standardizzata o analitica.

6.5 Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi emette il parere relativamente alla proposta di progetto e di programma di misura entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 6.2. Nei casi in cui tale soggetto ritenga opportuno richiedere al titolare del progetto modifiche o integrazioni della proposta di progetto e di programma di misura, o effettuare approfondimenti, il termine di cui al paragrafo precedente viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni richieste e viene prorogato di trenta giorni dalla data di ricezione di tali informazioni. Trascorsi i termini di cui sopra la proposta di progetto e di programma di misura si intende approvata.

6.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, i risparmi conseguiti nell'ambito di progetti costituiti da interventi che devono essere valutati con metodi di valutazione a consuntivo (di seguito: progetti a consuntivo) sono contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, a decorrere dalla data da cui decorre il risparmio, come verificata dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione.

Art. 7.

Valutazione delle campagne di formazione, informazione promozione e sensibilizzazione dei clienti finali

7.1 Ai progetti che comprendono la realizzazione di campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti finali di sostegno a altre tipologie di interventi, finalizzate ad informare i clienti che hanno aderito al progetto sulle modalità di corretta gestione e manutenzione dei prodotti, apparecchi e componenti installati e che soddisfano i requisiti di cui al successivo comma 7.2, lettere da *a)* a *b)*, è riconosciuto un risparmio addizionale pari al 5% del risparmio totale netto riconosciuto all'intervento al quale la campagna si riferisce, a conclusione delle verifiche e dei controlli di cui rispettivamente all'art. 12, comma 12.1, e all'art. 14, comma 14.1.

7.2 Le campagne di cui al comma 7.1 danno luogo al riconoscimento del risparmio incrementale di cui al medesimo comma se rispettano i seguenti requisiti per l'ammissibilità:

a) illustrano in modo chiaro ed esaustivo le modalità di utilizzo e manutenzione dei prodotti, componenti o apparecchi installati nell'ambito del progetto;

b) sono realizzate attraverso mezzi informativi idonei ed efficaci (segnatamente: brochure, materiale audio-visivo, corsi di formazione e informazione).

Art. 8.

Poteri calorifici inferiori dei combustibili

8.1 Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui all'art. 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, vengono applicati i valori di potere calorifico inferiore riportati nella tabella 1.

8.2 I valori di cui al comma 8.1 possono essere aggiornati dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 2, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001.

TITOLO II

PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI

Art. 9.

Preparazione dei progetti

9.1 I soggetti titolari dei progetti devono ottenere eventuali autorizzazioni o permessi richiesti dalla normativa vigente e assicurare la conformità dei progetti al disposto dell'art. 6, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e alla normativa tecnica specificata nelle schede tecni-

che di valutazione standardizzata e analitica di cui rispettivamente all'art. 4, comma 4.2, e all'art. 5, comma 5.2, delle presenti linee guida o nel programma di progetto e di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.

Art. 10.

Dimensione minima

10.1 I progetti standardizzati devono avere una dimensione tale da permettere un risparmio non inferiore a 25 tep/anno.

10.2 I progetti analitici devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi di misurazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 5.1, un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 50 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.

10.3 I progetti a consuntivo devono aver generato nel corso dei primi dodici mesi della misura di cui all'art. 6, comma 6.1, un risparmio non inferiore a 200 tep nel caso di progetti i cui titolari sono distributori che servivano più di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.

10.4 I progetti che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti commi, non sono ammissibili ai fini della presentazione della richiesta di cui all'art. 12, commi 12.2, 12.3, della richiesta di cui all'art. 12, comma 12.6 limitatamente alla presentazione della prima richiesta di verifica e di certificazione, e di quanto previsto all'art. 16, comma 16.1.

Art. 11.

Richiesta di verifica preliminare di conformità

11.1 I soggetti di cui all'art. 8 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 possono richiedere all'Autorità o ad un soggetto da essa delegato di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni delle presenti Linee guida, limitatamente ai progetti a consuntivo. La verifica preliminare di conformità non impegna l'Autorità, o il soggetto da essa delegato, né ad approvare il programma di progetto e di misura di cui all'art. 6, comma 6.1, né a certificare i risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto per il quale è stata presentata la richiesta di verifica, senza procedere alle necessarie verifiche e controlli della documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13 e 14 e alle certificazioni di cui all'art. 16, comma 16.1.

11.2 La richiesta di verifica preliminare deve essere corredata, come minimo, delle seguenti informazioni:

a) informazioni su soggetto titolare del progetto (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);

b) descrizione dell'intervento o degli interventi previsti dal progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

c) informazioni sui potenziali clienti partecipanti ai quali il progetto si rivolge, e da ogni altra informazione ritenuta utile dal soggetto titolare del progetto.

11.3 I risultati della verifica preliminare di conformità vengono comunicati al soggetto interessato dall'Autorità, o da un soggetto da essa delegato, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 11.2. L'Autorità o il soggetto da essa delegato possono richiedere informazioni aggiuntive a quelle di cui al comma 11.2 nei casi in cui questo sia ritenuto necessario. In tal caso il termine di cui sopra viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni aggiuntive e viene prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.

TITOLO III

VERIFICHE E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI

Art. 12.

Richiesta di verifica e di certificazione

12.1 Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, i soggetti titolari dei progetti inviano al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi una richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al successivo art. 13.

12.2 I soggetti titolari dei progetti standardizzati presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto la dimensione minima (di seguito: prima richiesta di verifica e di certificazione).

12.3 I soggetti titolari dei progetti analitici presentano la prima richiesta di verifica e di certificazione entro 30 giorni dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto un risparmio di energia complessivo corrispondente alla dimensione minima.

12.4 Per i progetti standardizzati le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima sono presentate entro 30 giorni dalla fine del trimestre nel quale sono state oggetto dell'intervento le UFR incrementali. Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1, in assenza di richieste di verifica e di certificazione successive alla prima si assume che il numero di UFR oggetto del progetto non sia variato rispetto a quanto dichiarato nella richiesta precedente.

12.5 Per i progetti analitici le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima possono essere presentate ogni trimestre, entro 30 giorni dalla fine dello stesso ma almeno una volta l'anno.

12.6 Per i progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle richieste di verifica e di certificazione sono stabiliti nel programma di misura approvato dal soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del medesimo art. 6, comma 6.1.

Art. 13.

Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni

13.1 Per i progetti standardizzati la documentazione di cui al precedente art. 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:

a) informazioni relative al soggetto titolare (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto); per le società di servizi energetici di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *t),* tale documentazione deve includere anche una copia dello statuto societario;

b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5 dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nel progetto;

d) data di avvio del progetto;

e) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione, includendo almeno le seguenti informazioni:

numero di UFR oggetto dell'intervento che producono risparmi nel periodo temporale considerato;

risparmio specifico lordo per UFR così come determinato dall'Autorità nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui all'art. 4, comma 4.2;

risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

eventuali coefficienti correttivi di cui all'art. 4, comma 4.6;

coefficiente di persistenza di cui all'art. 4, comma 4.9, secondo paragrafo;

eventuali risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'art. 7, comma 7.1;

risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

f) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.

13.2 Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima presentate per progetti standardizzati la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve riguardare:

a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.1, lettere *a)* e *c)*;

b) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione includendo, come minimo, informazioni sul numero di UFR incrementali oggetto dell'intervento rispetto a quelle già dichiarate nella precedente richiesta di verifica e di certificazione.

13.3. Per i progetti analitici la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di verifica e di certificazione deve includere almeno:

a) informazioni relative al soggetto titolare (nome o ragione sociale, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto);

b) descrizione dell'intervento o degli interventi inclusi nel progetto con riferimento alle tipologie indicate all'art. 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;

c) informazioni relative ai principali collaboratori al progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolta nell'ambito del progetto;

d) data di avvio del progetto;

e) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la certificazione includendo almeno le seguenti informazioni:

numero di interventi realizzati e valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta, entrambi riferiti al periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

risparmio specifico lordo determinato sulla base dell'applicazione delle schede tecniche di valutazione analitica di cui all'art. 5, comma 5.2;

risparmio totale lordo attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

eventuale coefficiente correttivo di cui all'art. 5, comma 5.4;

eventuali risparmi addizionali riconosciuti ai sensi dell'art. 7, comma 7.1;

risparmio totale netto attribuibile all'intervento nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione;

f) risparmio totale netto attribuibile al progetto nel periodo temporale di riferimento della richiesta di verifica e di certificazione.

13.4. Per le richieste di verifica e di certificazione successive alla prima presentate per progetti analitici la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve riguardare:

a) eventuali variazioni intervenute negli elementi di cui al comma 13.3, lettere *a)* e *c)*;

b) prospetto di rendicontazione, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto, riepilogativo della procedura di calcolo e dei risparmi di cui si richiede la verifica e certificazione includendo le seguenti informazioni minime:

valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta, per gli interventi già inclusi nella precedente richiesta di verifica e di certificazione;

numero di interventi addizionali realizzati rispetto a quelli già dichiarati nella precedente richiesta di verifica e di certificazione e relative informazioni quantitative sui valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione diretta.

13.5. Le informazioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, per ognuna delle tipologie di intervento per le quali sono state definite schede di valutazione standardizzata o di valutazione analitica, devono essere comunicate al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, per mezzo delle schede di rendicontazione pubblicate nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

13.6. Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nel programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.

13.7. Per i progetti che prevedono campagne di formazione e informazione di cui all'art. 7, comma 7.1, la documentazione di cui all'art. 12, comma 12.1, deve anche contenere la descrizione dei contenuti della campagna e degli strumenti e dei canali informativi utilizzati.

Art. 14.

Documentazione da conservare e controlli a campione

14.1. Il soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi effettua, anche a campione, i controlli previsti dall'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione ed emissione dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 16, comma 16.1 delle presenti Linee guida siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei medesimi decreti e alle Linee guida e secondo quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 13.

14.2. Al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente art. 13.

14.3. Per i progetti standardizzati e analitici la documentazione di cui al comma 14.2 deve essere idonea a comprovare, per mezzo di documentazione fiscale, quanto dichiarato nella scheda di rendicontazione e come minimo:

a) il numero di UFR oggetto dell'intervento o degli interventi o, per i progetti analitici, la documentazione attestante la misurazione dei parametri indicati nelle schede tecniche di quantificazione;

b) il rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 9.1.

Qualora indicato nelle schede tecniche di quantificazione relative al singolo intervento, la documentazione di cui al comma 14.2 include anche il nome, e l'indirizzo dei clienti partecipanti.

14.4. Per i progetti a consuntivo, la documentazione di cui al comma 14.2 è conforme, nei contenuti e nel formato della presentazione, a quanto previsto nel programma di progetto e di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.

14.5. Per i progetti che includono campagne di cui all'art. 7, comma 7.1, la documentazione di cui al comma 14.2 è idonea a dimostrare l'esecuzione della campagna secondo quanto documentato o dichiarato ai sensi del precedente art. 13, comma 13.7.

Art. 15.

Regioni e province autonome

15.1. Le regioni e le province autonome, o i soggetti da queste indicati, possono svolgere attività di verifica e di certificazione dei risparmi sulla base di convenzioni stipulate con il soggetto responsabile di tali attività.

15.2. Le regioni e le province autonome che concedono un contributo finanziario per la realizzazione di un progetto possono indicare al soggetto titolare del progetto medesimo la quota dei risparmi per la quale possono essere richiesti i titoli di efficienza energetica.

Art. 16.

Emissione dei titoli di efficienza energetica

16.1. Entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica e di certificazione e completati con esito positivo gli eventuali controlli di cui all'art. 14, il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi certifica i risparmi riconosciuti.

16.2. Nei casi previsti all'art. 12, comma 12.4, secondo paragrafo, la verifica e certificazione dei risparmi avviene senza necessità di richiesta da parte del soggetto titolare del progetto, salvo esito negativo di eventuali controlli, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre successivo a quello di presentazione della prima richiesta di verifica e di certificazione.

16.3. Nei casi in cui il soggetto responsabile dello svolgimento delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi ritenga opportuno richiedere al soggetto titolare del progetto informazioni aggiuntive a quelle di cui agli articoli 13 e 14 o effettuare approfondimenti, il termine di cui al comma 16.1 viene sospeso fino alla ricezione delle informazioni aggiuntive e viene prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.

16.4. Il soggetto di cui all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, emette titoli di efficienza energetica per un ammontare complessivo, espresso in tep, corrispondente ai risparmi verificati e certificati ai sensi del precedente comma 16.1.

TITOLO IV
I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 17.

Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica

17.1. I titoli di efficienza energetica emessi sono di tre tipi:

a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;

b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;

c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b),* del presente comma.

17.2. La dimensione dei titoli di efficienza energetica è pari a 1 tep. Ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma 16.1, vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale.

17.3. I titoli di efficienza energetica hanno una validità pari a cinque anni solari a decorrere dall'anno solare nel quale i corrispondenti risparmi sono stati conseguiti (di seguito: periodo di validità). Nel periodo di validità i titoli di efficienza energetica possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti ai sensi dell'art. 10, comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei medesimi decreti ministeriali.

17.4. I titoli di efficienza energetica possono essere trasmessi dai distributori ai fini della verifica di conseguimento del proprio obiettivo specifico annuale di cui all'art. 1, comma 1.1 lettera *o),* da effettuarsi ai sensi dell'art. 11, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001. I titoli che hanno superato il periodo di validità non sono ritenuti validi ai fini di tale verifica.

17.5. I distributori possono soddisfare l'obiettivo di cui al comma 17.4 trasmettendo titoli di efficienza energetica che hanno superato il primo anno di validità, fino ad una quota massima fissata pari al 40%.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Disposizioni transitorie

18.1. Nei casi in cui i distributori o le società di servizi energetici intendano avvalersi di quanto disposto al secondo capoverso dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale elettrico e al secondo capoverso dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale gas, tali soggetti presentano al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, la prima richiesta di verifica e certificazione ai sensi dell'art. 12, nel rispetto dell'art. 10, comma 10.4.

18.2. Nel caso di progetti a consuntivo, il soggetto titolare del progetto deve presentare al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi una proposta di progetto e di programma di misura ai sensi dell'art. 6, comma 6.1.

18.3. Per i progetti di cui al comma 18.1 valgono le disposizioni delle presenti Linee guida.

TABELLA 1

POTERI CALORIFICI INFERIORI (P.C.I.) DEI COMBUSTIBILI

Combustibile	Unità di misura	P.C.I.[a]
Fonti primarie		
Carbon fossile cokerie	kcal/kg	7.400
Carbone da vapore	kcal/kg	6.300
Carbone altri usi	kcal/kg	7.400
Lignite	kcal/kg	2.500
Sottoprodotti[b]	kcal/kg	2.500
Gas naturale	kcal/mc	8.250
Petrolio greggio e semilavorati	kcal/kg	10.000
Rifiuti	kcal/kg	2.500
Biomasse	kcal/kg	2.500
Fonti secondarie		
Carbone di legna	kcal/kg	7.500
Coke da cokeria	kcal/kg	7.000
Coke di petrolio	kcal/kg	8.300
Gas di cokeria	kcal/mc	4.300
Gas di officina	kcal/mc	4.300
Gas di altoforno	kcal/mc	900
GPL	kcal/kg	11.000
Gas residui di raffineria[c]	kcal/kg	12.000
Distillati leggeri	kcal/kg	10.400
Benzine	kcal/kg	10.500
Petrolio	kcal/kg	10.300
Gasolio	kcal/kg	10.200
Olio combustibile ATZ	kcal/kg	9.800
Olio combustibile BTZ	kcal/kg	9.800
Coke da petrolio	kcal/kg	8.300

(a) I valori di P.C.I. indicati in tabella sono tratti dal Bilancio energetico nazionale 2000, Ministero delle attività produttive, direzione generale delle fonti di energia e delle risorse minerarie.

(b) Sono compresi i bassi prodotti, il calore di recupero, il gas di acciaierie ad ossigeno e la espansione di gas compresso all'equivalente termico di 2200 kcal/kWh.

(c) Compresi i gas residui di processi chimici.

03A11030

DELIBERAZIONE 24 settembre 2003.

Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2003 di componenti e parametri della tariffa elettrica. (Deliberazione n. 109/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 settembre 2003;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 68/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2003 (di seguito: deliberazione n. 68/03) di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in particolare l'art. 8;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 recante criteri integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 2002;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

la legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003 (di seguito: legge n. 83/2003);

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (di seguito: decreto 10 settembre 2003);

Visti:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1º luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, deliberazione 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, deliberazione 22 giugno 2000, n. 113/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, deliberazione 28 agosto 2000, n. 159/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000, deliberazione 24 ottobre 2000, n. 198/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, deliberazione 20 febbraio 2001, n. 27/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2001, deliberazione 26 aprile 2001, n. 90/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2001, deliberazione 27 giugno 2001, n. 146/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 2001, deliberazione 29 agosto 2001, n. 189/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 13 settembre 2001, deliberazione 30 ottobre 2001, n. 242/01,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, deliberazione 27 dicembre 2001, n. 319/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, deliberazione 27 febbraio 2002, n. 24/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 2002, deliberazione 23 aprile 2002, n. 69/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002, deliberazione 26 giugno 2002, n. 123/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 2002, deliberazione 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione n. 194/02), deliberazione 23 dicembre 2002, n. 228/02, deliberazione 24 marzo 2003, n. 23/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2003, deliberazione n. 68/03 richiamata in premessa;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 230/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00);

la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2001, n. 209/01;

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2002, n. 103/02, recante integrazione della disciplina dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, in relazione alla cessione di energia elettrica al mercato vincolato nell'anno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 22 giugno 2002;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 124/02, recante modificazione della disciplina avente ad oggetto l'imposizione, l'esazione e la gestione del gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A5, A6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 2002;

la deliberazione dell'Autorità 1º agosto 2002, n. 153/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 203/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2003;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 204/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2003;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 226/02;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2003;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 1º aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, recante modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 27/03);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, recante misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 1º settembre 2003 (di seguito: deliberazione n. 67/03);

la deliberazione dell'Autorità 1º luglio 2003, n. 73/03 (di seguito: deliberazione n. 73/03);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione n. 230/00, come modificata con deliberazione n. 194/02, il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;

ai sensi del comma 20.2 del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, i parametri γ, PG e PG_T e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;

ai sensi del comma 22.5, del testo integrato, come modificato con deliberazione n. 194/02, la componente PV è pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso;

ai sensi del comma 34.6 del testo integrato, i valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità;

Considerato che:

la deliberazione n. 67/03 ha istituito la componente UC5, a copertura degli squilibri tra perdite standard e perdite effettive;

l'Autorità con la deliberazione n. 73/03 ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sugli esiti dell'applicazione della disciplina riguardante le partite fisiche di energia elettrica immessa e prelevata nel sistema elettrico per l'anno 2002;

i dati acquisiti dall'Autorità in ordine alla determinazione delle partite fisiche in immissione e in prelievo nel sistema elettrico nazionale e alla conseguente determinazione delle partite economiche hanno evidenziato un consistente sbilancio dell'ordine, per l'anno 2002, di alcuni TWh e conseguenti sofferenze, la cui imputazione ad oggi non è stata consolidata;

analoghi squilibri si registreranno anche nell'anno 2003;

Considerato che:

l'art. 2, comma 1, della legge n. 83/2003 prevede che dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggior valorizzazione della produzione idroelettrica come definita all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000;

l'art. 2, comma 2, della legge n. 83/2003 prevede che il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, determini con uno o più decreti le partite economiche relative all'art. 2, comma 1, della medesima legge ed impartisca le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno;

l'art. 1 del decreto 10 settembre 2003 prevede che gli oneri da rimborsare alle imprese ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 83/2003 ammontano a 508.463.965,83 euro;

Ritenuta l'opportunità di:

adeguare il parametro Ct e gli altri parametri e componenti tariffarie ad esso collegati;

adeguare il livello delle componenti tariffarie A3 e UC5;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01, e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del parametro Ct

2.1. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo marzo - agosto 2003, è fissato pari a 1,763 centesimi di euro/Mcal.

2.2. Il parametro Ct per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 è pari a 3,984 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Aggiornamento dei parametri γ, PG, PG_T e delle componenti VE e CCA

3.1. I valori dei parametri γ, PG_T e delle componenti CCA per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1, 2, 3.1 e 3.2 allegate alla presente deliberazione.

3.2. Il parametro PG per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 è pari a 6,054 centesimi di euro/kWh.

3.3. La componente VE per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.

Art. 4.

Aggiornamento delle componenti PV

4.1. I valori della componente PV sono fissati per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2003 come indicato nella tabella 4 allegata alla presente deliberazione.

Art. 5.

Aggiornamento delle componenti A e UC

5.1. I valori delle componenti tariffarie A di cui al comma 34.2, lettere da *a)* a *e)*, del testo integrato e i valori delle componenti tariffarie UC4 e UC5 di cui all'art. 19 del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 5.

5.2. I valori delle componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2, del testo integrato sono fissate come indicato nella tabella 6.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Milano, 24 settembre 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO

Tabella 1: Parametro γ

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		***Parametro γ***
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	1,0742
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,9277
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	1,1763
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,8761
lettera e)	Altre utenze in media tensione	1,1327
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,9952

Tabella 2: Parametro PG_T

Fascia oraria	PG_T (centesimi di euro/kWh)
F1	13,383
F2	7,763
F3	6,031
F4	3,984

Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,59
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,71
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,21
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,39
lettera e)	Altre utenze in media tensione	6,95
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,12

Tabella 3.2 Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	14,81	8,63	6,72	4,47
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	14,81	8,63	6,72	4,47
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	14,81	8,63	6,72	4,47
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	14,10	8,22	6,40	4,26
lettera e)	Altre utenze in media tensione	14,10	8,22	6,40	4,26
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	13,85	8,07	6,29	4,19

Tabella 4: Componente PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	1800	3,48
1801	2640	5,15
2641	4440	6,42
	oltre 4440	5,15

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	5,15

Tabella 5: Componenti tariffarie A e UC

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6		UC4		UC5	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	consumi mensili nei limiti di 8 GWh	consumi mensili in eccesso a 8 GWh				
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,09	0,09	-	0,56	0,56	-	0,11	0,11	-	0,05	0,05	0,15	0,15	-	0,04	-	0,06
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,06	0,06	-	0,70	0,70	-	0,21	0,21	-	0,03	0,03	0,15	0,15	-	-	-	0,06
lettera c) Altre utenze in bassa tensione																		
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,09	0,09	-	0,56	0,56	-	0,21	0,21	-	0,05	0,05	0,15	0,15	-	0,03	-	0,06
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,05	0,05	4.469,37	0,75	0,75		0,21	0,21	366,68	0,02	0,02	0,15	0,15	-	0,03	-	0,06
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,05	-	-	0,55	-	-	0,21	-	-	0,02	-	0,15	-	-	-	-	0,06
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,05	-	3.718,79	0,61	-	-	0,21	-	366,68	0,02	-	0,15	-	-	0,02	-	0,06
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,05	-	4.689,96	0,57	-	-	0,21	-	366,68	0,02	-	0,15	-	-	0,01	-	0,06

Tabella 6: Componenti tariffarie A e UC per i soggetti di cui al comma 55.2 del Testo integrato

	A2	A3	A4	A5	A6	UC4	UC5
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
Alluminio primario	0,05	0,57	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,05	0,57	0,21	0,02	0,15	0,00	0,00
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03A11029

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 settembre 2003.

Pubblicazione semestrale dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 14255).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lettera *f)*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto il punto n. 21 della delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000 che modifica ed integra il citato regolamento n. 11971/1999;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni pervenute nel semestre febbraio-luglio 2003, dando separata evidenza degli emittenti strumenti finanziari diffusi soggetti agli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 del citato regolamento e di quelli che, ancorché diffusi, non sono tenuti all'osservanza dei citati obblighi di informazione;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 31 luglio 2003, comprende:

sezione A: n. 117 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 della delibera 11971/1999;

sezione B: n. 43 emittenti strumenti finanziari diffusi che, a seguito di presentazione di istanza motivata, sono stati dispensati dalla osservanza dei sopra citati obblighi di informazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1 della delibera 11971/1999;

sezione C: nessun emittente senza obblighi di informazione ai sensi dell'art. 112, comma 2 della delibera 11971/1999, in quanto quotato nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o nei mercati di Paesi extra-comunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del testo unico, ovvero in quanto SICAV.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Roma, 30 settembre 2003

p. *Il presidente:* CAVAZZUTTI

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RIVELANTE
(situazione aggiornata al 31/07/2003)

SEZIONE A		
EMITTENTI CON OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 109, 110 E 111 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AEROPORTI DI ROMA SPA - FIUMICINO (RM)	azioni ord.
2	AGENZIA DI POLLENZO SPA - POLLENZO-BRA (CN)	azioni ord.
3	ALLIANZ SUBALPINA SPA - TORINO	azioni ord.
4	ASPES MULTISERVIZI SPA - PESARO	azioni ord.
5	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
6	ASSICURAZIONI VMG 1857 SPA - MILANO	azioni ord.
7	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
8	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
9	B. ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA - PADOVA	obbl. cv.
10	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
11	B. BIPIELLE ADRIATICO SPA - IMOLA	azioni ord.
12	B. BIPIELLE NETWORK SPA - LODI	azioni ord.
13	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
14	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
15	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
16	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
17	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
18	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
19	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
20	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
21	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
22	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
23	B. DI LATINA SPA - LATINA	azioni ord.
24	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
25	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
26	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
27	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
28	B. EUROSISTEMI SPA - ROMA	azioni ord.
29	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
30	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
31	B. NUOVA SPA - PALERMO	azioni ord.
32	B. POP. CREDIEURONORD SCARL - MILANO	azioni ord.
33	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
34	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
35	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
36	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
37	B. POP. DELL'ADRIATICO SPA - TERAMO	azioni ord.
38	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
39	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
40	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
41	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.
42	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.
43	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
44	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
45	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
46	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
47	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
48	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
49	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
50	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
51	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
52	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
53	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
54	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.

55	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
56	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
57	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
58	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
59	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
60	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
61	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
62	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
63	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
64	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
65	B. SVILUPPO SPA - ROMA	azioni priv.
66	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
67	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
68	BELVEDERE SPA - PICCIOLI (PI)	azioni ord.
69	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
70	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
71	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
72	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
73	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
74	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
75	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
76	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
77	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
78	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
79	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
80	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
81	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
82	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
83	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
84	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SCARL - REGGIO EMILIA	azioni part. coop.
85	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
86	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
87	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
88	DALMINE SPA - DALMINE (BG)	azioni ord. - obbligaz.
89	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.
90	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
91	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
92	EUROSVILUPPO SPA - MILANO (Società soggetta a procedura fallimentare)	azioni ord.
93	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
94	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord.
95	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
96	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
97	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n.cv.
98	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
99	FUTURA SPA - PISTOIA	azioni ord.
100	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
101	ITALINTESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
102	ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO SCRL - LUGO (RA)	azioni part. coop.
103	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
104	KB 1909 SOC. FINANZ.PER AZIONI - FINANCNA DELNISKA DRUZBA - GORIZIA	azioni ord.
105	LA RINASCENTE SPA - ROZZANO - MILANOFIORI (MI)	azioni ord. - azioni risp.
106	MEIEAURORA SPA - MILANO	azioni ord.
107	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
108	NETFRATERNITY NETWORK SPA - CASTELFRANCO VENETO (TV)	azioni ord.
109	PLUG IT SPA - AREZZO	azioni ord.
110	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
111	PROFIT HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
112	SARACEN SPA - PIRAINO (ME)	azioni ord.
113	SOCIETA' CESENATE CORSE AL TROTTO SPA - CESENA	azioni ord.
114	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
115	UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA - GENOVA	azioni ord. - obbl. cv.
116	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord.
117	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

SEZIONE B		
EMITTENTI DISPENSATI DAGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 1 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. Prog.	EMITTENTE	DATA ESONERO
1	AMIR SPA - RIMINI	12/03/02
2	AREA SPA - SEGRATE (MI)	27/09/00
3	AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA - PONTETARO DI NOCETO (PR)	20/03/00
4	AZIMUT HOLDING SPA - MILANO	30/09/02
5	BANCA AGRILEASING SPA - ROMA	08/06/99
6	BANCA PASSADORE & C SPA - GENOVA	22/12/98
7	CANTONI ITC SPA - MILANO	22/12/98
8	CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI SPA - BOLOGNA	08/10/99
9	COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE SPA - ROMA	27/09/00
10	FUNIVIE ALPE CERMIS SPA - CAVALESE (TN)	20/12/99
11	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA - FOLGARIDA DI DIMARO (TN)	08/06/99
12	FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)	08/06/99
13	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO SPA - LA THUILE (AO)	20/12/99
14	FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA SPA - BOLZANO	20/12/99
15	G.S. SPA - MILANO	28/09/01
16	GARDALAND SPA - CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	17/07/03
17	GOLF DES ILES BORROMEES SPA - BROVELLO CARPUGNINO (VB)	11/03/99
18	IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 SPA - BASIGLIO (MI)	08/10/99
19	IMPIANTI FUNIVIARI LUSIA SIF SPA - MOENA (TN)	08/06/99
20	INCREMENTO TURISTICO ALPE PAMPEAGO - ITAP SPA - TESERO (TN)	11/03/99
21	INTERNOVA SPA - FIRENZE	11/03/99
22	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO - ISA SPA - TRENTO	11/03/99
23	ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO SPA - ROMA	22/12/98
24	ITALTEL HOLDING SPA - MILANO	02/04/02
25	LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA - MILANO	08/06/99
26	MONTEROSA SPA - GRESSONEY LA TRINITE' (AO)	20/12/99
27	NAVALE ASSICURAZIONI SPA - FERRARA	22/01/00
28	NORD EST FARMA SPA - BOLZANO VICENTINO (VI)	20/03/02
29	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	08/10/99
30	PAGANELLA 2001 SPA - ANDALO (TN)	08/06/99
31	PHARMACIA & UPJHON SPA - MILANO	08/10/99
32	PILA SPA - GRESSAN (AO)	20/12/99
33	REALE COMPAGNIA ITALIANA SPA - MILANO	11/03/99
34	SISAL SPA - MILANO	26/03/01
35	SOC. ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA SPA - AEROPORTO MILANO LINATE	22/12/98
36	SOCIETA' FINANZIARIA MARITTIMA - FINMARE SPA IN LIQUIDAZIONE - GENOVA	22/12/98
37	SOCIETA' INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE - SIA SPA - MILANO	22/12/98
38	SYNDIAL SPA - ATTIVITA' DIVERSIFICATE - SAN DONATO MILANESE (MI)	30/09/02
39	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	19/02/02
40	UNIFARMA SPA - FOSSANO (CN)	08/06/99
41	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA SPA - UDINE	11/03/99
42	UNIONE FARMACISTI TRENTINO ALTO ADIGE - UNIFARM SPA - RAVINA (TN)	22/12/98
43	VIDEOTIME SPA - MILANO	08/06/99

SEZIONE C		
EMITTENTI SENZA OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 2 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. Prog.	EMITTENTE	data comunic.
-	------------------------------	------

03A11045

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 30 settembre 2003.

Nomina del Consigliere giuridico del Centro di direzione e coordinamento. (Ordinanza n. 12/2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione alle attività di smaltimento del rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 21 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, con cui veniva costituita l'organizzazione della struttura di supporto alle attività del commissario delegato composta da So.G.I.N. S.p.a. e dal Centro di direzione e coordinamento, come riportato nello schema «A» allegato alla predetta ordinanza;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003;

Considerato che l'esperienza di questi mesi ha confermato la necessità, all'interno del citato Centro di direzione e coordinamento, della prevista figura del «consigliere giuridico» in considerazione delle problematiche giuridiche dipendenti dalla dichiarazione dello stato d'emergenza per le attività di smaltimento dei materiali radioattivi;

Dispone:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3267/2003, la nomina del «consigliere giuridico» del Centro di direzione e coordinamento nella persona dell'avv. Carlo Salimei.

2. Restano invariati gli altri componenti della struttura di cui all'allegato «A» della citata ordinanza commissariale n. 1/2003, come integrata dall'ordinanza commissariale n. 10/2003 e dalla presente ordinanza.

3. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2003

Il Commissario delegato: JEAN

03A10990

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Approvazione definitiva della proposta di vincolo sull'intero territorio del comune di Zeccone e sulla parte del territorio del comune di Giussago attualmente esclusa dal vincolo apposto con D.P.R.L. 23 gennaio 1979 e dal vincolo proposto dalla commissione provinciale delle bellezze naturali di Pavia con verbale del 4 agosto 1987, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I (obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002). (Deliberazione n. VII/13832).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I sulla protezione delle bellezze naturali, e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Pavia per la tutela delle bellezze naturali, con verbale n. 1 del 27 febbraio 2002, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco, relativo alla provincia di Pavia, di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 otto-

bre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'intero territorio del comune di Zeccone e la parte del territorio del comune di Giussago attualmente esclusa dal vincolo apposto con D.P.R.L. 23 gennaio 1979 e dal vincolo proposto dalla commissione provinciale delle bellezze naturali di Pavia con verbale del 4 agosto 1987;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del suddetto verbale n. 1 del 27 febbraio 2002 in data 20 maggio 2002 all'albo pretorio a cura del comune di Zeccone e in data 18 maggio 2002 all'albo pretorio a cura del comune di Giussago;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico e risulta meritevole di tutela in quanto compendio naturalistico e storico-paesistico che presenta caratteristiche di grande valore, rimaste pressoché inalterate nel corso dei secoli, dove l'opera dell'uomo si colloca in spontanea concordanza con la natura. La particolare e compiuta bellezza di questo paesaggio naturale e rurale segnato dalla trama irrigua dei canali e delle rogge, che disegnano la tessitura agricola tipica della bassa pianura lombarda, si arricchisce poi della presenza di insigni monumenti, mulini, cascinali e nuclei rurali tradizionali. Nella suddivisione dei campi, negli orientamenti della strada e dei fabbricati, si riconoscono le linee di un'antichissima regolamentazione agraria, che risalgono alla centuriazione romana dell'agro pavese.

Un esempio particolare della struttura tipologica rurale tradizionale è rappresentato dal nucleo di Villareggio (frazione del comune di Zeccone), che ha mantenuto inalterati nel tempo gli elementi tipici dell'architettura rurale lombarda, quali ad esempio stalle e scuderie con colonne in pietra, opere idrauliche e fienili con capriate alla lombarda di notevoli dimensioni;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di inserire, richiamate le premesse, nell'elenco relativo alla provincia di Pavia di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nei comuni di Zeccone e Giussago così delimitata:

l'intero territorio del comune di Zeccone e la parte del territorio del comune di Giussago attualmente esclusa dal vincolo apposto con D.P.R.L. 23 gennaio 1979 e dal vincolo proposto dalla Commissione provinciale delle bellezze naturali di Pavia con verbale del 4 agosto 1987.

2. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel bollettino ufficiale della regione Lombardia.

4. Di inviare ai sindaci dei comuni di Zeccone e Giussago copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provvedano ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi. I comuni dovranno tenere a disposizione presso i propri uffici, copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I.

Milano, 25 luglio 2003

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: SALA

ALLEGATO
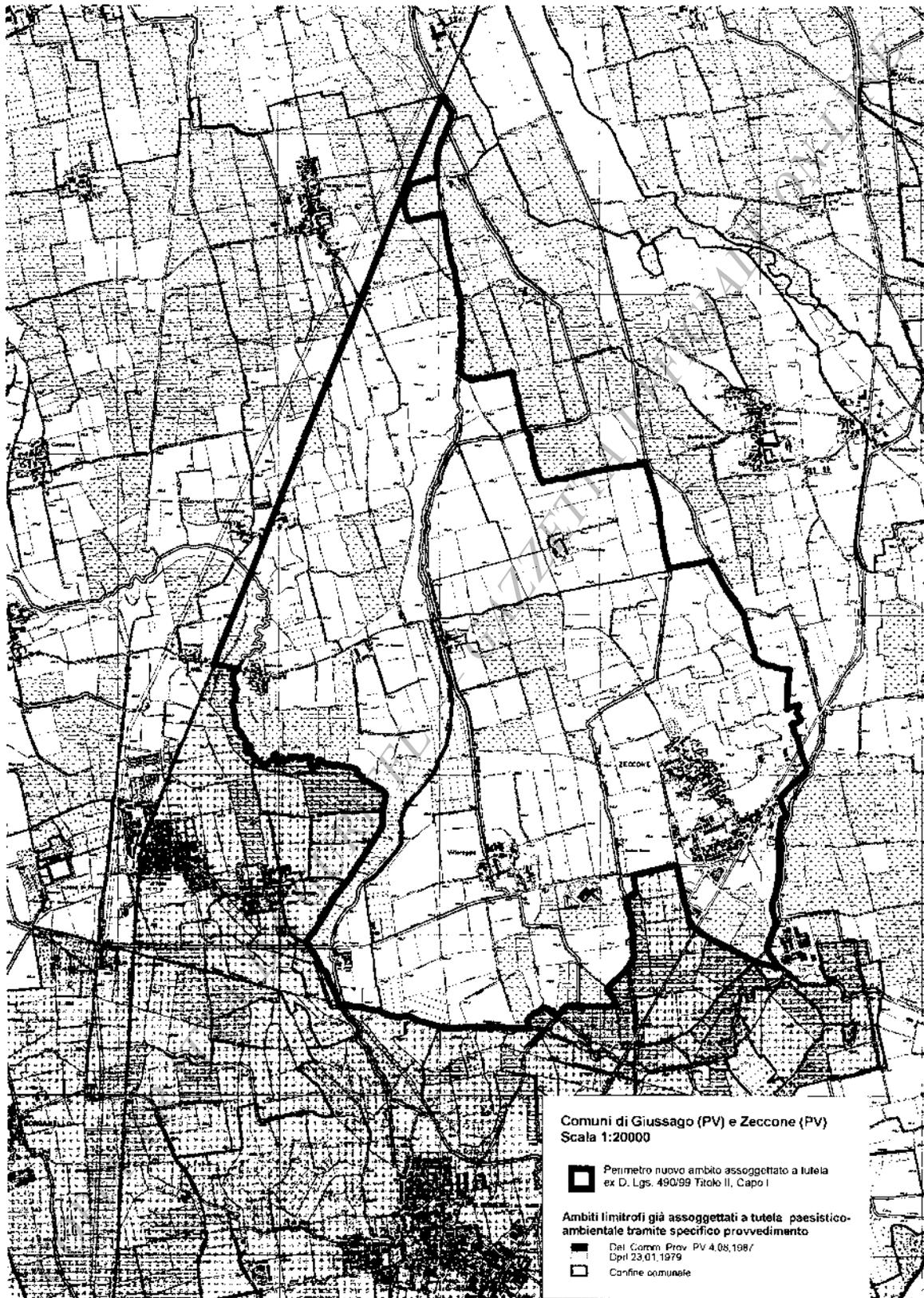
03A10934

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Approvazione definitiva della proposta di riduzione del vincolo imposto con D.P.R.L. n. 1188 del 4 maggio 1983 sulla frazione di Onzato in comune di Castelmella, di cui al verbale n. 1 del 31 ottobre 2001 della commissione provinciale di Brescia per le bellezze naturali ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I (obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002). (Deliberazione n. VII/13833).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I sulla protezione delle bellezze naturali, e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto l'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 1497/1939, ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Brescia per la tutela delle bellezze naturali con verbale n. 1 del 31 ottobre 2001, ha deliberato di proporre la riduzione del vincolo imposto con D.P.R.L. n. 1188 del 4 maggio 1983 sulla frazione di Onzato, in comune di Castelmella, di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I, escludendo quindi dall'assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali l'area ubicata nel comune di Castelmella ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

area compresa tra le vie Lombardia, Paganini e la strada Castelmella-Roncadelle in prossimità della cascina America;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione in data 17 dicembre 2001 del suddetto verbale n. 1 del 31 ottobre 2001 all'albo pretorio, a cura del comune di Castelmella;

Riconosciuto che la zona in questione non partecipa all'unità paesistica dell'ambito vincolato, a fronte dell'avvenuta realizzazione del nuovo tracciato stradale di via Lombardia, che di fatto definisce un nuovo limite, lasciando all'esterno l'area che con la presente deliberazione viene esclusa dal vincolo;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1037/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di ridurre, richiamate le premesse, il vincolo imposto con D.P.R.L. n. 1188 del 4 maggio 1983 sulla frazione di Onzato in comune di Castelmella, escludendo dall'elenco relativo alla provincia di Brescia, di cui alle lettere *c)* e *d)*, del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e dal conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Castelmella così delimitata: area compresa tra le vie Lombardia, Paganini e la strada Castelmella-Roncadelle in prossimità della cascina America.

2. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area esclusa dalla tutela paesistico-ambientale quale parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.

4. Di inviare al suindicato del comune di Castelmella copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con le relative planimetrie come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I.

Milano, 25 luglio 2003

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: SALA
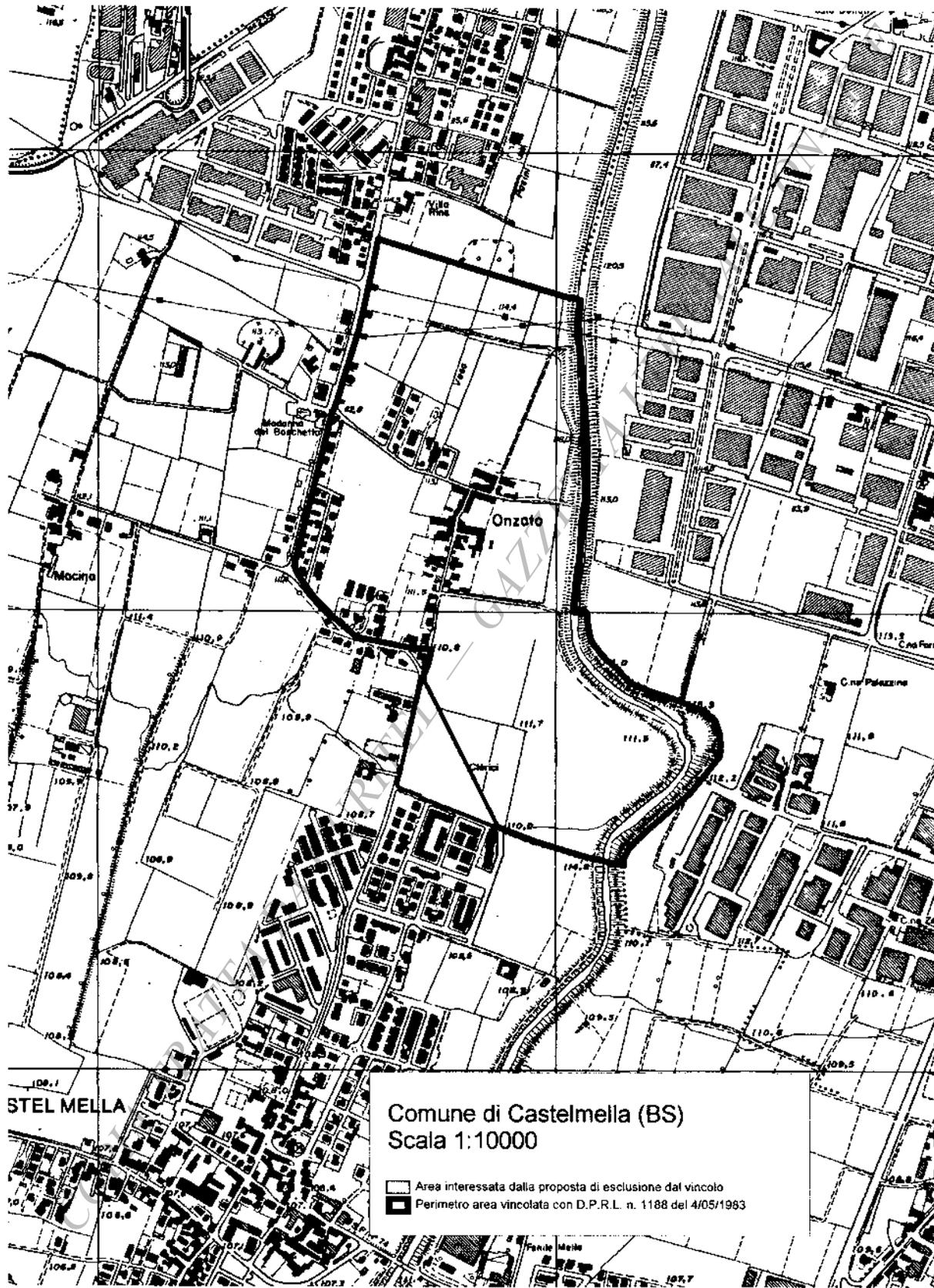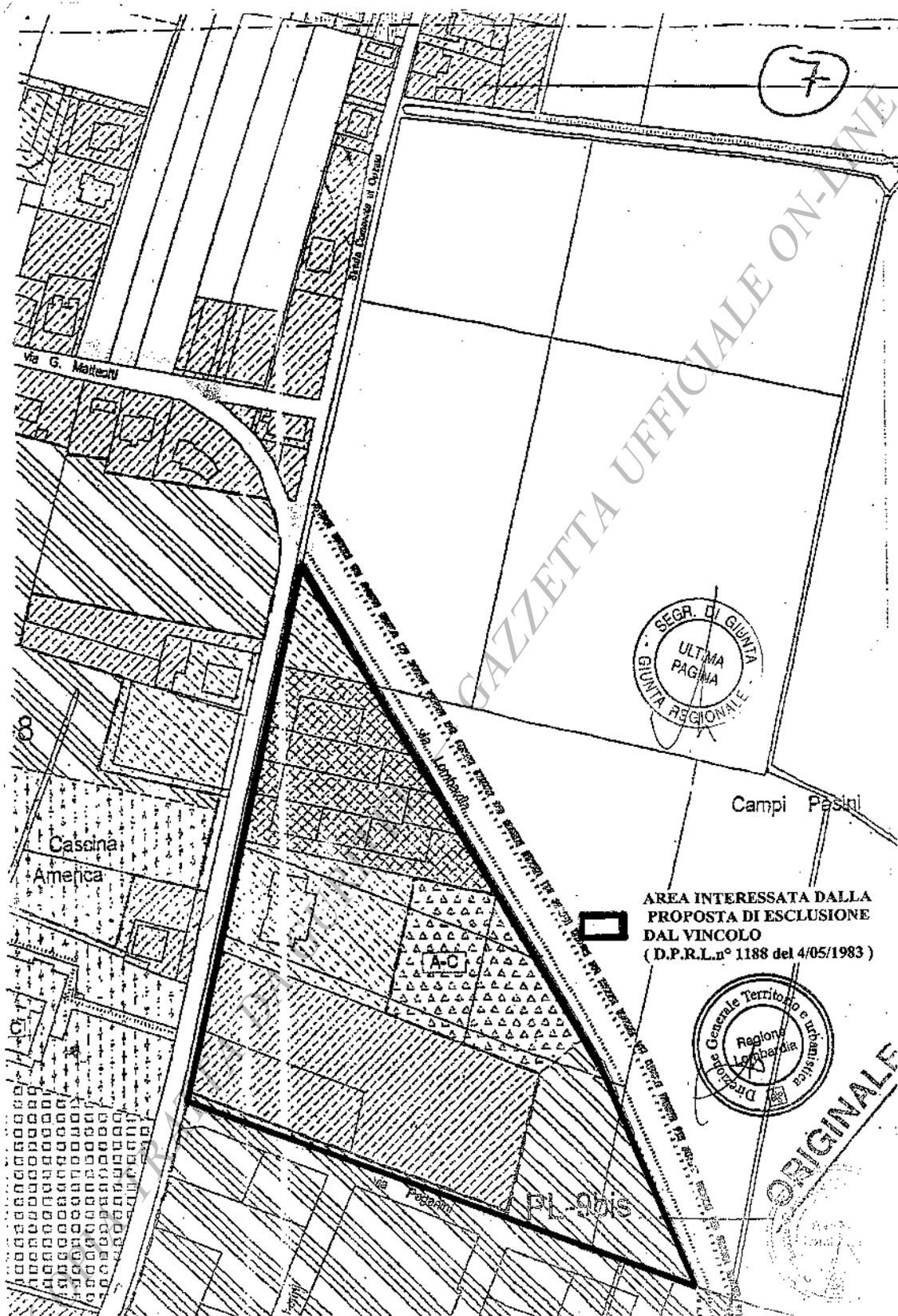
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 settembre 2003, n. **41.**

Trasmissione per via telematica degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti aperti presso la tesoreria centrale.

Ai titolari di conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato

Agli uffici centrali di bilancio presso i Ministeri

All'ufficio di ragioneria presso la Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Alla Banca d'Italia

Premessa.

A partire dal prossimo 1° novembre 2003, nell'ambito del programma di informatizzazione della tesoreria statale, gli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato saranno trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica. Per la dematerializzazione dei titoli in questione, già prevista dall'art. 16, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2003, ha dettato le regole e le modalità attuative.

In base alla nuova procedura gli ordini di prelevamento fondi debbono obbligatoriamente riportare una serie di informazioni che, qualora assenti, impediranno il buon fine dell'operazione. Alcune di queste informazioni sono già a disposizione di questa Amministrazione e verranno pertanto inserite d'ufficio; altre, analiticamente riportate negli allegati *A* e *B* alla presente circolare, dovranno essere necessariamente comunicate nelle richieste di prelevamento inviate dai titolari dei conti allo scrivente per l'emissione dei relativi ordini.

La presente circolare ha quindi lo scopo di portare a conoscenza dei titolari di conti correnti le esigenze informative di questa Amministrazione per l'emissione degli ordini di prelevamento e di fornire le istruzioni necessarie affinchè questa nuova procedura sia applicata in modo univoco e appropriato. In particolare, nell'allegato *A* sono riportati gli elementi informativi di carattere generale (codice conto, importo, causale del pagamento, modalità di estinzione), che si ritroveranno in tutti gli ordini di prelevamento. Gli allegati *B* riportano, invece, le differenti informazioni da inserire a seconda della prescelta modalità di estinzione del titolo di spesa.

Le indicazioni contenute nella presente circolare riguardano unicamente il funzionamento dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e sono pertanto rivolte ai titolari degli stessi e agli altri uffici in indirizzo. Le stesse non interessano invece il funzionamento delle contabilità speciali.

Informazioni di carattere generale: provenienza/destinazione flussi (allegato A).

L'indicatore della provenienza fondi è riferito all'origine dei fondi che si prelevano, come indicato nell'allegato *A*. La valorizzazione dell'indicatore, in caso di provenienza non univoca dei fondi, deve essere effettuata secondo il criterio della prevalenza.

Qualora si tratti di fondi provenienti dal settore statale gli elementi da indicare sono rinvenibili nella documentazione fornita dalla Banca d'Italia (attualmente quietanze mod. 80T ed estratti conto mod. 56T), che attesta gli accrediti sul conto corrente: codice della contabilità speciale e sezione di tesoreria presso la quale la contabilità speciale è aperta, in caso di fondi provenienti da contabilità speciali; capitolo di bilancio e codice dell'amministrazione che ha emesso il titolo, qualora si tratti di trasferimenti dal bilancio dello Stato. Per questi ultimi trasferimenti con l'allegato *A1* si fornisce la tavola di raccordo tra il codice dell'amministrazione (rinvenibile sulla quietanza) e il codice di ragioneria-stato di previsione-appendice da inserire nella richiesta di prelevamento.

La descrizione della causale del pagamento deve essere necessariamente sintetica e, nello stesso tempo, permettere al beneficiario del pagamento di individuare la motivazione dello stesso.

Per quanto riguarda la documentazione fornita dalla Banca d'Italia si rappresenta che gli estratti conto mensili continueranno ad essere inviati dalla Tesoreria centrale dello Stato direttamente ai titolari dei conti correnti, mentre, in sostituzione del modello 80T (oggetto di un prossimo processo di dematerializzazione), sulla base di accordi con la stessa Banca d'Italia, verrà messa giornalmente a disposizione la documentazione dimostrativa dei singoli movimenti intervenuti.

Codificazione dei pagamenti.

Un discorso più specifico va fatto per quanto riguarda l'indicazione del codice gestionale, del CUP (Codice unico di progetto) e del CPV (Common procurement vocabulary). Si tratta di codificazioni recentemente istituite, che stanno progressivamente entrando in vigore.

Per quanto riguarda il codice gestionale, in sede di prima applicazione, solamente le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad indicarlo nelle proprie richieste di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale, utilizzando i codici forniti con la circolare n. 46, emanata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato in data 20 dicembre 2002.

Le altre amministrazioni pubbliche, invece, in attesa che siano predisposte le relative codificazioni, non dovranno indicare alcun codice. Nel momento in cui saranno ufficialmente definite le relative codifiche, lo scrivente diramerà le necessarie istruzioni.

Per quanto concerne il CUP e il CPV, i titolari dei conti sono al momento esonerati dall'indicarli nelle richieste di prelevamento.

Modalità di pagamento.

Nei diversi allegati *B* sono riportati gli elementi informativi essenziali per permettere il pagamento al beneficiario del titolo con il necessario grado di sicurezza e di certezza che le varie forme di pagamento richiedono, con l'avvertenza che le schede allegate sono finalizzate a tradurre operativamente le nuove esigenze informative e a semplificare, conseguentemente, le richieste di prelevamento.

Per una migliore comprensione, su alcune delle modalità di estinzione dei titoli si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni:

1) l'estinzione del titolo in contanti presso la Banca d'Italia, ovvero con vaglia cambiario o con bonifico domiciliato (accreditamento ad istituti di credito o uffici postali per il pagamento in contanti al beneficiario) riguarda, al momento, pressoché esclusivamente i prelevamenti dal conto corrente n. 20353, per la riproposizione di pagamenti effettuati tramite mandato informatico non andati a buon fine. Gli elementi da fornire per la compilazione dell'ordine di prelevamento sono quelli indicati negli allegati *B1, B1/1, B1/2, B1/3;*

2) la modalità di pagamento tramite accredito su c/c bancario o su c/c postale si avvale di una procedura unificata, essendo Bancoposta ormai assimilato a un istituto bancario. Si segnala pertanto l'esigenza di comunicare, per i pagamenti con accredito su c/c bancario e su c/c postale, il codice IBAN, come indicato nell'allegato *B2;*

3) le modalità di pagamento «rimborsi alla Banca d'Italia» e «recupero anticipazioni di tesoreria» riguardano operazioni di regolarizzazione di pagamenti precedentemente effettuati dalla tesoreria statale, le cui procedure sono rimaste sostanzialmente immutate e vengono curate direttamente dallo scrivente.

Pagamenti all'estero delle amministrazioni statali.

Ai pagamenti da eseguire in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea si applicano le procedure di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002). È pertanto necessario che le relative richieste di prelevamento fondi contengano tutti gli elementi di cui all'allegato *B5*, ponendo particolare attenzione a quelli di seguito indicati:

1) causale valutaria, secondo le codifiche indicate nell'elenco allegato al predetto decreto 12 novembre 2002 (l'allegato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2002, n. 286);

2) codice BIC (Bank identifier code) identificativo della banca;

3) codice IBAN (International bank adress number) che individua le coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore;

4) indirizzo del creditore, qualora lo stesso non abbia indicato un conto corrente per l'accredito e il titolo sia pertanto reso estinguibile mediante assegno bancario.

Per i pagamenti del Ministero degli affari esteri e delle altre amministrazioni statali da eseguire in euro o in valuta nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea si applicano le procedure di cui ai decreti 6 agosto 2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 2003). Le richieste di prelevamento fondi dovranno di conseguenza indicare gli elementi riportati nell'allegato *B5* ed essere corredate della documentazione prevista nei decreti sopra citati.

Aspetti operativi.

Per quanto riguarda la tempistica e le modalità di invio delle richieste di prelevamento fondi da parte dei titolari dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale, si forniscono le seguenti indicazioni di carattere operativo, necessarie per assicurare la dovuta tempestività e correntezza nell'attività di emissione degli ordini di prelevamento fondi:

a) modalità di trasmissione allo scrivente delle richieste di prelevamento fondi: le richieste vanno indirizzate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento RGS, I.Ge.P.A. - Ufficio XII, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; per maggiore celerità possono essere inviate:

a mezzo fax, al numero 06/47613897, ovvero ai numeri 06/47613114 e 06/47614654; in questo caso si raccomanda di non trasmettere le predette richieste anche per posta ordinaria e, a tal fine, si declina ogni responsabilità per le duplicazioni che dovessero generarsi in caso di inosservanza;

con consegna a mano direttamente all'archivio dell'Ufficio XII dell'I.Ge.P.A., situato al terzo piano, scala B, stanza 3234, del palazzo di via XX Settembre, 97;

b) termini per la trasmissione delle richieste:

le richieste di trasferimento fondi ad un altro conto della tesoreria statale o a capitoli di entrata del bilancio dello Stato, da effettuare a scadenze prestabilite e vincolate, devono pervenire allo scrivente entro il terzo giorno lavorativo precedente tali scadenze; rimangono valide le indicazioni di cui alla circolare n. 20/E del 5 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda il versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alla tabella *B* della legge n. 720/1984;

le richieste di prelevamento da estinguersi con bonifico bancario o postale devono pervenire allo scrivente almeno il quinto giorno lavorativo precedente la scadenza;

le richieste di prelevamento da estinguersi in contanti o con bonifico bancario o postale urgente devono pervenire allo scrivente almeno il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza;

in prossimità della chiusura dell'esercizio, per permettere l'estinzione entro il 31 dicembre degli ordini emessi, le richieste di prelevamento dei fondi dovranno pervenire all'I.Ge.P.A., entro e non oltre il quinto giorno lavorativo precedente la predetta data. In casi eccezionali, deroghe a tale termine potranno essere opportunamente valutate dallo scrivente.

Con l'occasione si ricorda che, ai fini della programmazione dei flussi che incidono sulla formazione del fabbisogno del settore statale (prelevamenti per somme da accreditare su conti correnti bancari e postali o per pagamenti in contanti a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni), i titolari dei conti correnti di tesoreria centrale devono continuare a inviare allo scrivente gli elementi per la previsione mensile e per il fabbisogno settimanale con le seguenti modalità:

la previsione mensile deve pervenire allo scrivente entro il terz'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di riferimento;

le richieste di prelevamento per il fabbisogno settimanale devono pervenire allo scrivente entro le ore tredici del venerdì precedente, fermo restando il rispetto dei termini indicati nel precedente punto *b)*, per cui, ad esempio, la richiesta di un bonifico urgente da estinguersi il lunedì dovrà pervenire almeno il mercoledì precedente.

In considerazione delle innovazioni introdotte, per facilitare il compito ai titolari dei conti correnti, è stato predisposto un fac-simile di richiesta di prelevamento fondi (allegato *C*), nel quale sono riepilogate le informazioni da comunicare allo scrivente per l'emissione del relativo ordine. L'utilizzo di tale modello, compilato in modo completo e leggibile, consentirà allo scrivente di emettere in modo esatto e celere il relativo ordine di prelevamento.

Il fac-simile di richiesta di prelevamento, di cui all'allegato *C* alla presente circolare, sostituisce quelli precedentemente diramati con:

la circolare n. 36 del 17 giugno 1999 (allegato 3), relativamente alla riproposizione dei pagamenti tramite mandato informatico non andati a buon fine;

la circolare n. 7 del 6 febbraio 2001, per quanto riguarda il versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alla tabella *B* della legge n. 720/1984, titolari di conto corrente presso la tesoreria centrale;

la nota 19 aprile 2001, n. 3112/*D*, per quanto riguarda i prelevamenti da parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome delle risorse depositate sui conti correnti di tesoreria centrale «Risorse CE e COF. Nazionali»; resta inteso che le richieste in questione debbono comunque continuare a essere corredate delle attestazioni previste nella nota suddetta e, per le sole regioni a statuto speciale e province autonome, della dichiarazione del tesoriere.

Riproposizione dei pagamenti disposti con mandato informatico, non andati a buon fine (prelevamenti dal conto corrente n. 20353).

Un discorso specifico deve essere effettuato per i prelevamenti a valere sulle disponibilità del conto corrente n. 20353 (denominato Dipartimento ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A), sul quale affluiscono le risorse relative ai pagamenti, effettuati con mandato informatico, non andati a buon fine (vedi art. 544-*bis* delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro).

Al riguardo, nel ribadire le istruzioni impartite con la circolare n. 36 del 17 giugno 1999, si richiamano gli uffici competenti nel porre particolare attenzione nella compilazione dell'allegato *C*, che deve contenere i seguenti elementi, necessari per l'emissione dell'ordine di prelevamento fondi: l'importo da prelevare, i dati che permettono l'esatta individuazione del beneficiario e le modalità di pagamento, come specificati negli allegati *B* alla presente circolare. In particolare, per il codice individuale del beneficiario e del quietanzante (riportati negli allegati *B1* e *B1/1*) si deve far riferimento al codice fiscale. La causale dovrà contenere gli elementi che consentono di identificare il titolo non andato a buon fine (amministrazione emittente, esercizio finanziario, numero del mandato, capitolo sul quale è stato emesso). Potranno invece essere omessi i dati relativi al conto corrente di tesoreria e alla provenienza dei fondi, in quanto non pertinenti alle operazioni in questione.

La richiesta dovrà pervenire all'I.Ge.P.A, esclusivamente via fax (al numero 06/47614749) e dovrà continuare ad essere accompagnata dalla dichiarazione che la causa impeditiva del pagamento è stata rimossa e che l'amministrazione competente non ha nel frattempo provveduto alla ripetizione dello stesso, come previsto dalla citata circolare n. 36.

Conclusioni.

La nuova procedura relativa alla gestione degli ordini di prelevamento fondi costituisce un'importante opportunità nell'opera di razionalizzazione e semplificazione della gestione del servizio di tesoreria. Le eventuali difficoltà che dovessero incontrarsi nella fase iniziale di sperimentazione delle innovazioni introdotte rappresentano aspetti di carattere fisiologico, che potranno essere superati con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. Le amministrazioni e gli enti titolari di conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato sono pertanto invitati a porre in essere tutte le iniziative che possono agevolare l'introduzione e la verifica della nuova procedura. La scrivente amministrazione resta comunque a disposizione per ogni necessario chiarimento che potrà essere richiesto ai seguenti indirizzi di posta elettronica: silvana.caudai @tesoro.it - michele.codella@tesoro.it

Roma, 29 settembre 2003

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO A

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI ORDINI DI PRELEVAMENTO FONDI TELEMATICI

O = obbligatorio; F = facoltativo; O/F = obbligatorio tranne nei casi riportati nelle note;
F/O = facoltativo tranne nei casi riportati nelle note

CAMPO	O/F	NOTE
Codice conto corrente	O	Indicare n° del conto da cui effettuare il prelevamento
Indicatore provenienza fondi	O	Può valere: 1) trasferimenti da bilancio dello Stato 2) somma proveniente da altro conto corrente di tesoreria, o da contabilità speciale o da conto di tesoreria unica 3) entrate proprie 4) altro 5) mutui o partite finanziarie
Capitolo	F/O	Capitolo di provenienza fondi Obbligatorio se 'Indicatore provenienza fondi' = 1
Ragioneria	F/O	Codice Ragioneria dell'amm.ne emittente (vedi all. A1, col. 3) Obbligatorio se 'Indicatore provenienza fondi' = 1
Previsione e Appendice	F/O	Stato Previsione e Appendice dell'amm.ne emittente (vedi all. A1, col. 4) Obbligatorio se 'Indicatore provenienza fondi' = 1
Tesoreria	F/O	Sezione di Tesoreria su cui è attestato il conto di provenienza fondi Obbligatorio se 'Indicatore provenienza fondi' = 2
Codice conto CS	F/O	N° di Conto di provenienza fondi Obbligatorio se 'Indicatore provenienza fondi' = 2
Codice gestionale	O	Codice di classificazione economica della spesa
CUP	F/O	Codice Unico di Investimento Pubblico (obbligatorio, per le tipologie di spesa per le quali è previsto)
CPV	F/O	Common Procurement Vocabulary (obbligatorio, per le tipologie di spesa per le quali è previsto)
Importo	O	Importo dell'operazione. Deve essere >0
Modalità di pagamento	O	Può valere: - Pagamento in contanti presso Banca d'Italia - Pagamento con vaglia cambiario della Banca d'Italia - Bonifico domiciliato - Bonifico su c/c bancario o su c/c postale - Versamento all'Erario dello Stato - Versamento in altro conto di Tesoreria - Recupero anticipazioni di Tesoreria - Rimborsi Banca d'Italia
Descrizione della causale	O	Causale del pagamento – Informazioni in testo libero

ALLEGATO *A1*

Codice Amm.ne BKI (mod. 80T) (1)	Amministrazione emittente (2)	Codice di Ragioneria (3)	Stato previsione appendice (4)
10	POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	620	13-0
14	DIFESA	700	12-0
15	BENI E ATTIVITA' CULTURALI	870	14-0
16	ESTERI	610	06-0
18	GIUSTIZIA	720	05-0
19	ATTIVITA' PRODUTTIVE	730	03-0
20	INTERNO	740	08-0
22	LAVORO E POLITICHE SOCIALI	900	04-0
25	COMUNICAZIONI	930	11-0
26	ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA	820	07-0
27	SALUTE	830	15-0
29	ECONOMIA E FINANZE	840	02-0
30	INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	850	10-0
33	AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	880	09-0
36	COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	890	06-0

ALLEGATO *B1*

Individuazione del beneficiario per modalità di pagamento in contanti, con vaglia cambiario e con bonifico domiciliato

CAMPO	O/F	NOTE
Nome e Cognome del Beneficiario	O/F	Facoltativo se valorizzato il campo "Ragione sociale del beneficiario"
Ragione sociale del Beneficiario	O/F	Facoltativo se valorizzato il campo "Nome e Cognome del Beneficiario"
Tipo codice individuale	O	Può valere 2: matricola, 3: codice fiscale; 9: partita IVA; 7: protocollo lettera amministrativa
Codice individuale (CF o matricola o partita IVA)	O	Codice con il quale il creditore è conosciuto presso il debitore. Deve essere valorizzato in funzione del valore del campo precedente
Data e luogo di nascita del beneficiario	F/O	Obbligatorio se specificato il campo "Nome e Cognome del Beneficiario"

ALLEGATO *B1/1*

Modalità di pagamento: pagamento in contanti presso Banca d'Italia

CAMPO	O/F	NOTE
Tipologia quietanzanti	O	Può assumere i seguenti valori: 1: firma singola 2: firma congiunta di 2 quietanzanti
Nome e Cognome del quietanzante (*)	O	Nome e cognome del quietanzante
Qualifica del quietanzante (*)	O	Qualifica del quietanzante
Tipo codice individuale del quietanzante (*)	O	Può valere 2: matricola, 3: codice fiscale; 9: partita IVA; 7: protocollo lettera amministrativa
Codice individuale del quietanzante (CF o matricola o partita IVA) (*)	O	Deve essere valorizzato in funzione del valore del campo precedente
Luogo e data di nascita del quietanzante (*)	O	Luogo e data di nascita del quietanzante
Sezione di tesoreria prov.le sulla quale localizzare il pagamento	F/O	Obbligatorio se diversa da "Tesoreria Centrale"

(*) Le stesse informazioni vanno ripetute anche per il secondo quietanzante, in caso di firma congiunta.

ALLEGATO *B1/2*

Modalità di pagamento: pagamento con vaglia cambiario della Banca d'Italia

CAMPO	O/F	NOTE
Indirizzo di destinazione	O	CAP, Comune, Provincia, via e n° civico
Nome e Cognome del destinatario (se diverso dal beneficiario)	F/O	Obbligatorio solo se diverso dal beneficiario

ALLEGATO *B1/3*

Modalità di pagamento: bonifico domiciliato

CAMPO	O/F	NOTE
Indirizzo del beneficiario	O	CAP, Comune, Provincia, via e n° civico
ABI	O	Codice ABI dell'Istituto (bancario o Poste Italiane) sul quale viene domiciliato il pagamento
CAB	O	Codice CAB dell'Agenzia (bancaria o postale) sulla quale viene domiciliato il pagamento
Modalità di esecuzione del pagamento	F/O	Obbligatorio se valorizzato il campo "Ragione sociale del beneficiario"; da utilizzare per fornire ulteriori informazioni necessarie per l'esito del titolo. Es.: nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto incaricato della riscossione.

ALLEGATO *B2*

Modalità di pagamento: bonifico su c/c bancario o su c/c postale

CAMPO	O/F	NOTE
Nome e Cognome del Beneficiario	O/F	Facoltativo se valorizzato il campo "Ragione sociale del beneficiario"
Ragione sociale del Beneficiario	O/F	Facoltativo se valorizzati i campi "Nome del Beneficiario" e "Cognome del Beneficiario"
Luogo e data di nascita del beneficiario	F/O	Obbligatorio se specificato il campo "Nome e Cognome del Beneficiario"
Indirizzo del beneficiario	F	CAP, Comune, Provincia, via e n° civico
Tipo codice individuale	O	Può valere 2: matricola, 3: codice fiscale; 9: partita IVA; 7: protocollo lettera amministrativa
Codice individuale del quietanzante (CF o matricola o partita IVA)	O	Deve essere valorizzato in funzione del valore del campo precedente
IBAN (*)	O	Codice IBAN

(*) Il codice IBAN viene fornito dagli istituti bancari ai propri correntisti e contiene tutti gli elementi identificativi del conto corrente su cui accreditare le somme (paese, istituto bancario, agenzia, n. di conto corrente, nonché alcuni codici di controllo)

ALLEGATO *B3*

Modalità di pagamento: versamento all' erario dello Stato

CAMPO	O/F	NOTE
Indicatore Competenza/Residui	O	Vale 1 (competenza) , 2 (residui)
Capo imputazione entrata	O	
Capitolo e articolo entrata	O	
CF versante	F	
Codice versante	F	
Sezione di tesoreria che deve emettere la quietanza	F/O	Obbligatorio se diversa da "Tesoreria Centrale"

ALLEGATO *B4*

Modalità di pagamento: versamento su altro conto di tesoreria

CAMPO	O/F	NOTE
Sezione di tesoreria	O	Sezione di tesoreria che detiene il conto di destinazione
Numero conto di Tesoreria	O	N° conto di destinazione
Indicatore fruttifero /infruttifero	O	Obbligatorio per i versamenti su contabilità speciali di Tesoreria Unica I = infruttifero F = fruttifero
CF versante	F	
Codice versante	F	

ALLEGATO *B5*

Pagamenti all'estero

CAMPO	O/F	NOTE
Nome e Cognome del Beneficiario	O/F	Deve essere valorizzato in alternativa al campo "Ragione sociale del beneficiario"
Ragione sociale del Beneficiario	O/F	Deve essere valorizzato in alternativa ai campi precedenti
Tipo codice individuale	O	Dominio: 2: matricola, 3: codice fiscale; 9: partita IVA
Codice individuale (CF o matricola o partita IVA)	O	Codice con il quale il creditore è conosciuto presso il debitore. Deve essere valorizzato in funzione del valore del campo precedente
Luogo e data di nascita del beneficiario	F/O	Obbligatorio se specificati i campi "Nome del Beneficiario" e "Cognome del Beneficiario"
Descrizione causale	O	Informazioni in testo libero; oltre alla causale che individua il pagamento, devono essere indicati i seguenti elementi: - causale valutaria, codici BIC e IBAN ed eventualmente indirizzo del beneficiario, per i pagamenti da effettuare in ambito UEM - codice ordinante ed eventuale rinvio a elenco allegato in caso di pagamenti cumulativi da effettuare nei paesi non aderenti all'UEM

ALLEGATO C

FAC SIMILE

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.GE.P.A. – Uff. XII
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

RICHIESTA DI PRELEVAMENTO FONDI

L'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.GE.P.A.) è autorizzato a dare esecuzione alla presente richiesta con le modalità sottoindicate:

c/c di tesoreria	***importo da prelevare***
- numero di c/c :	importo in cifre: ....
- intestazione:	importo in lettere:...............................
	codice gestionale della spesa ....

Provenienza Fondi

dal Bilancio dello Stato	***dalla Tesoreria***	***altre fonti***	
Amministrazione emittente:	sezione	entrate proprie	☐
Cod. Rag.....................	n. di c/c	mutui	☐
Stato prev./App	n. di c/s:.....................	altro	☐
capitolo :.....................			

Dati relativi al beneficiario

Indicare quelli previsti negli allegati a seconda della modalità di estinzione prescelta

Modalità di pagamento

- indicare la modalità di pagamento prescelta e le informazioni necessarie per la stessa indicate negli allegati

- da estinguersi in data

Causale :

Data Firma

Riservato a I.Ge.P.A.

Dato corso con ordine di prelevamento fondi n. del

Roma, Il funzionario

03A11115

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 ottobre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1579
Yen giapponese	128,66
Corona danese	7,4287
Lira Sterlina	0,69520
Corona svedese	8,9710
Franco svizzero	1,5468
Corona islandese	88,84
Corona norvegese	8,1640
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,58439
Corona ceca	31,840
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,35
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6459
Lira maltese	0,4275
Zloty polacco	4,5417
Leu romeno	38376
Tallero sloveno	235,6700
Corona slovacca	41,240
Lira turca	1581000
Dollaro australiano	1,7013
Dollaro canadese	1,5589
Dollaro di Hong Kong	8,9279
Dollaro neozelandese	1,9477
Dollaro di Singapore	2,0001
Won sudcoreano	1333,26
Rand sudafricano	8,1052

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11157

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simoxil»

Estratto decreto n. 413 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni, palazzo Pegaso n. 2 - Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale n. 10433130159.

Medicinale: SIMOXIL.

Confezione:

12 compresse 1000 mg - A.I.C. n. 023911023;

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 023911035;

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni n. 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: AMOXICILLINA;

confezione:

12 compresse 1000 mg - A.I.C. n. 023911023/G;

12 capsule 500 mg - A.I.C. n. 023911035/G.

Per la confezione 12 compresse 1000 mg (A.I.C. n. 023911023/G): classe: «A».

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n, 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Per la confezione 12 capsule 500 mg (A.I.C. n. 023911035/G): resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Simoxil», già prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. n. 023911023-035, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10991

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vanco»

Estratto decreto n. 414 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pulitzer Italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

Medicinale: VANCO.

Confezioni:

«500 mg polvere per uso endovenoso e orale» 1 flacone - A.I.C. n. 034276016;

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone - A.I.C. n. 034276028, è ora trasferita alla società:

Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa n. 130 - Milano, con codice fiscale n. 05849130157.

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reudene»

Estratto decreto n. 415 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a., con sede in via Crescentino n. 25 - Torino, con codice fiscale n. 05146060016.

Medicinale: REUDENE.

Confezioni:

30 capsule 20 mg- A.I.C. n. 025103021;

10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 025103033;

gel 50 g 1% - A.I.C. n. 025103045.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: PIROXICAM;

confezioni:

30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 025103021 /G;

10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 0251 03033/G;

gel 50 g 1% - A.I.C. n. 025103045/G.

Per la confezione 30 capsule 20 mg (A.I.C. n. 025103021/G): classe: «A».

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Per le confezioni 10 supposte 20 mg (025103033/G) e gel 50 g 1% (025103045/G): restano confermati la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Reudene», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti del vecchi codici di A.I.C. (025103021 - 033 - 045), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Articaina con Adrenalina Denit».

Estratto decreto n. 416 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cabon-Denit S.p.a., con sede in via Gioia Melchiorre n. 168 - Milano, con codice fiscale n. 13211780153

Medicinale ARTICAINA CON ADRENALINA DENIT.

Confezioni:

4% + 1:100000 100 tubofiale soluz. 1,8 ml - A.I.C. n. 031530013;

4% + 1:200000 100 tubofiale soluz. 1,8 ml - A.I.C. n. 031530025, è ora trasferita alla società:

Giovanni Ogna e figli S.p.a., con sede in Viale Zara n. 23 - Milano, con codice fiscale n. 00881820153.

Con variazione della denominazione del medicinale ed adeguamento degli standard terms delle confezioni, come di seguito indicato:

medicinale: ARTICAINA OGNA;

confezioni:

«4% Soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 100 tubofiale da 1,8 ml - A.I.C. n. 031530013;

«4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 100 tubofiale 1,8 ml - A.I.C. n. 031530025.

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati ai pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10987

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunigar»

Estratto decreto n. 417 del 19 settembre 2003

È autorizzata la conversione del medicinale FLUNIGAR della società ABC Farmaceutici S.p.a., con sede Corso Vittorio Emanuele II 72, codice fiscale n. 08028050014, a «medicinale generico», con consecuente variazione della denominazione in:

FLUNISOLIDE nella confezione:

«30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034968014/G.

Classe: «A»

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificata dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Flunigar», contraddistinti dal vecchio codice di A.I.C. (034968014), possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10986

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime N&P»

Estratto decreto n. 418 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della societa N&P S.r.l., con sede in via Conforti n. 42 Castel San Giorgio - Salerno, con codice fiscale n. 03639470651.

Medicinale: «CEFOTAXIME N&P».

Confezione: «1g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 1g + 1 fiala 4 ml con lidocaina.

È ora trasferita alla società: DEPO-FARMA S.r.l., con sede in via Guindazzi Coop. ala 44/54, Pollena Trocchia, Napoli, con codice fiscale n. 02784481216.

Con variazione della denominazione in: «CEFOTAXIME DEPO-FARMA»

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10984

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clastidin»

Estratto decreto n. 419 del 19 settembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Nutrifar S.r.l, con sede in via Andreis n. 74, Desenzano del Garda, Brescia, con codice fiscale n. 01172420190.

Medicinale CLASTIDIN.

Confezioni:

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa) - A.I.C. n. 033494016;

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml - A.I.C. n. 033494028;

«1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa», 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 033494030.

È ora trasferita alla società:

La Farmochimica italiana S.r.l, con sede in via Alessandro Manzoni n. 45 - Milano, con codice fiscale n. 03703290969.

I lotti del medicinale già prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10985

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammagard S/D»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 518 del 19 settembre 2003

Medicinale: GAMMAGARD S/D.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano n. 25 - c.a.p. 00196 - Italia, codice fiscale n. 00492340583.

Variazione A.I.C.: modifica termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«0,5 g/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione», 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml - A.I.C. n. 033240019;

«2,5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione», 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 50 ml - A.I.C. n. 033240021;

«5 g/96 ml polvere e solvente per soluzione per infusione», 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 96 ml - A.I.C. n. 033240033;

«10 g/192 ml polvere e solvente per soluzione per infusione», 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 192 ml - A.I.C. n. 033240045.

I lotti prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicate in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10983

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 522 del 19 settembre 2003

Medicinale: METOPROLOLO.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, c.a.p. 00181 - Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Variazione A.I.C.: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza il prolungamento del periodo di validità da tre anni a cinque anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«100 mg compresse», 30 compresse - A.I.C. n. 032019010/G.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10982

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici». (Decreto-legge pubblicato nel supplemento ordinario n. 157/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003).

Al decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

a) all'art. 27, comma 13, ultimo periodo, in luogo delle parole: «sono soppressi i commi 1-bis e *ter*», leggasi: «sono soppressi i commi 1-bis e *3*»;

b) all'art. 47, comma 3, in luogo delle parole: «sono concessi ai lavoratori», leggasi: «sono concessi *esclusivamente* ai lavoratori *iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL,*»;

c) all'allegato 1, paragrafo: «Procedura per la sanatoria edilizia», dopo le parole: «La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:», le lettere «*d)*», «*e)*» ed «*f)*» sono sostituite dalle seguenti: «*a)*», «*b)*» e «*c)*».

03A11123

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento A.I.C. n. 481 del 15 settembre 2003 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lupidon"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2003).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 60, prima colonna, al nono rigo, dove è scritto: «"H" 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027387051.», leggasi: «"H" 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027387051;

"G" 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027387063.».

03A11124

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501234/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 8 *

€ 0,77